

## TORNATA DEL 29 APRILE 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Congedi.* = Seguito della discussione dello schema di legge, faciente parte dei provvedimenti finanziari, per disposizioni relative alla tassa sui redditi della ricchezza mobile — Il ministro per le finanze rinunzia al suo articolo 12 e accetta quello della Giunta — Considerazioni del deputato Di Masino in appoggio dell'articolo del Ministero — Il deputato Cencelli fa osservazioni in sostegno dell'articolo 12 della Commissione ed un'aggiunta all'articolo ministeriale — Osservazioni del deputato Farini, e proposta di emendamenti — Il deputato Landuzzi si associa — Osservazioni del deputato Favale — Emendamento del deputato De Donno — Opinioni del relatore Corbetta, del ministro per le finanze e del deputato Di Masino sulle varie proposte — Reiezione di quella del deputato Farini e approvazione dell'articolo del deputato De Donno — Articolo Alippi, ritirato. = Comunicazione della nomina del deputato Casalini a commissario regio per la proposta di legge sul macinato. = Discussione dello schema di legge sulla tassa del macinato — Discorso del deputato Sorrentino per lo svolgimento di un suo controprogetto — Il ministro per le finanze fa opposizioni e dichiarazioni in proposito, e sostiene il suo progetto — Il relatore Marazio presenta due emendamenti — Rinvio del progetto Sorrentino — Altre osservazioni dei deputati Di Masino, Della Rocca, Torrigiani e Sorrentino, e spiegazioni del commissario regio e del relatore generale Mantellini — Si approva l'articolo 1 coll'aggiunta del commissario regio — Il relatore Marazio e il commissario regio combattono il sistema del progetto Sorrentino — Osservazioni del deputato Nicotera — È respinta la precedenza del progetto Sorrentino. = Annunzio di un'interrogazione dei deputati Corte e Perrone circa l'affidare alla marina la difesa delle coste. = Votazione e approvazione del progetto di legge per disposizioni relative alla tassa della ricchezza mobile.

La seduta è aperta all'una e 50 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

**PISSAVINI, segretario.** Leggo il sunto dell'ultima petizione giunta alla Camera:

963. La Giunta municipale di Castellarano, provincia di Reggio Emilia, fa istanza perchè la Camera, nel provvedere al migliore riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese, voglia pure correggere la disparità degli estimi delle varie frazioni di quel comune.

### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto un congedo: per ragioni di salute, l'onorevole Baccelli, di giorni 5; per motivi di famiglia, l'onorevole Nobili, di giorni 15 e l'onorevole Pancrazi di 8.

(Sono accordati.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CIRCA I PROVVEDIMENTI FINANZIARI, SULLA RICCHEZZA MOBILE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sui progetti di legge relativi ai provvedimenti finanziari. Titolo della ricchezza mobile.

La discussione è rimasta all'articolo 12 del progetto della Commissione e 14 del progetto del Ministero.

Ne do lettura:

« Art. 12. Le liquidazioni di imposte arretrate tuttora pendenti fra le Casse di risparmio e le agenzie delle tasse dovranno chiudersi colle norme dell'articolo 11.

« È data facoltà al Governo del Re di comporre a rate e senza interessi il pagamento del debito risultante dalle anzidette liquidazioni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINGHETTI**, *ministro per le finanze*. La differenza fra l'articolo da me proposto e quello della Commissione è evidente.

Io chiedeva una facoltà lata pel Governo. La Commissione invece propone di determinare quali siano i principii secondo i quali deve farsi la liquidazione, esonerando in questo modo il ministro da ogni responsabilità, salva l'esecuzione materiale della legge.

Io riconosco che questo è nell'interesse del ministro, poichè altrimenti esso sarebbe stato molto assediato e posto in condizioni difficili. Rinunzio quindi intieramente al mio articolo, ed accetto quello della Commissione tale quale si trova scritto.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Torrigiani è presente?

*Voci*. Non c'è.

**PRESIDENTE**. Darò in tal caso la parola all'onorevole Di Masino.

**DI MASINO**. Duolmi rientrare di nuovo in una discussione già fatta ieri sera, ma non ne posso a meno dopo la dichiarazione testè fatta dal ministro e le ragioni da esso addotte, per le quali credette di dover rinunciare alla sua proposta, ed accettare quella della Commissione.

Egli disse di comprendere come la Commissione non voglia proporre alla Camera d'affidargli attribuzioni che implicassero una responsabilità maggiore. Confesso invece che, per mia parte, avrei concesso volontieri questa facoltà. Per me la responsabilità è qualche cosa d'effettivo, è qualche cosa di concepibile, è qualche cosa che mi spiego, e quindi non parmi che si debba in mille modi cercare di esonerare il Governo dalla responsabilità che gli compete nell'esecuzione delle leggi, col voler tutto prevedere ed a tutto provvedere nelle leggi e nei regolamenti. Ciò detto, vengo alla questione speciale che concerne l'esenzione dal pagamento degli arretrati che spettano alle Casse di risparmio.

Se la discussione di ieri ha potuto fare qualche impressione nella Camera, ritengo che avrà fatto questa, che l'interpretazione, che a carico delle Casse di risparmio si dà alla legge, è un'interpretazione assai rigorosa, è un'interpretazione la quale porta agli estremi limiti l'effetto della legge.

Noi abbiamo trattato, e quando dico noi intendo dire il Parlamento che ha votato il relativo articolo, abbiamo trattato le Casse di risparmio come istituti di credito qualunque. Rigettando l'emendamento dell'onorevole Torrigiani, ed ammettendo che

le Casse di risparmio debbono pagare l'interesse anche per somme le quali sono già soggette all'imposta per ritenuta, abbiamo fatto a queste Casse una posizione assai grave. Ora, questa disposizione che, lo ripeto, interpreta la legge in tutto il suo rigore, peserà grandemente per l'avvenire, ma pel passato quale ne sarà il suo effetto?

Pel passato non dovrebbe verificarsi un simile rigore, che raggiunge i limiti, non voglio dire della ingiustizia, ma di qualche cosa che vi si approssima e che è certo l'eccesso del rigore. La questione delle Casse di risparmio, come si è detto ieri, è complicata dalla diversità di condizione in cui queste Casse si trovano. È un fatto che l'applicare a tutte le Casse eguale misura può produrre diversi risultati, imperocchè le une sono organizzate in un modo, sopra un principio, e le altre sopra un altro, egualmente benemerite tutte: le une sono mantenute più nel loro vero compito, e le altre vi si sono invece discostate, ma è un fatto però che in Italia vi ha questa differenza fra le une e le altre.

Questa differenza spiega già di per sè perchè il Governo non poteva proporre una misura eguale per tutte le Casse e dà ragione dell'articolo proposto dal Ministero.

Gli amministratori delle Casse di risparmio che cosa fecero per il passato? Dirò come operò la Cassa di risparmio di Torino. E se mi viene spesso in bocca questo nome attribuitelo non ad altro sentimento se non che a quello che io traggio le mie convinzioni dai luoghi e dalle cose nei quali mi sono trovato e dove ho passato la mia vita.

La questione per quella Cassa di risparmio si presentava semplice. Eravi una legge emanata dal Parlamento piemontese nella quale all'articolo 3 era detto:

« I crediti iscritti sui libretti delle Casse di risparmio saranno esenti da qualunque imposta. »

Questa esenzione dall'imposta in modo così assoluto e in termini così precisi stabiliva già i doveri degli amministratori coi deponenti, poichè era una prescrizione certa e precisa, ed essi avevano il dovere di mantenere un diritto dalla legge sancito in favore dei deponenti, e fino a tanto che non era quella legge abrogata contro gli amministratori. Per conseguenza apparirà evidente la condotta di quegli amministratori che non fecero la consegna dei redditi e che trascurarono le altre formalità prescritte dalla legge.

Gli agenti delle tasse invece opinarono in modo diverso e intimarono le consegne agli amministratori della Cassa di risparmio. La quistione entrò

allora nel dominio delle contestazioni, sul terreno giuridico. Ed era pur questo un dovere degli amministratori.

Esaurite le vie amministrative, secondo le forme speciali della legge, si venne innanzi ai tribunali con questo esito. Al tribunale del circondario la Cassa venne assolta, alla Corte di appello di Torino venne assolta; la finanza portò la causa in Cassazione; la Cassazione rinviò la causa innanzi alla Corte di Parma, la quale assolvè nuovamente la Cassa di risparmio di Torino. La sentenza tornò alla Corte di cassazione la quale, a classi riunite, entrando in merito, senza che io vada cercando di più, e dal momento che è una emanazione di una Corte così solenne non posso che inchinarmi ad essa, come l'accettarono gli amministratori, credette di risolvere la contestazione in modo definitivo a carico della Cassa, rinviando ancora la causa alla Corte di appello di Genova.

Ora io domando se si possa in qualche modo far colpa perchè gli amministratori della Cassa di risparmio si attenero all'interpretazione, per essi giusta, delle leggi che la riguardavano? Potevano essi far pagare i deponenti? Non ne avevano il diritto. Questo è stato l'avviso unanime degli amministratori, è stato anche l'avviso dei tribunali, imperocchè, in faccia ai deponenti, non vi era che la sentenza dei tribunali.

Ora, dovendosi applicare con questo ragionamento rigoroso l'esonerazione dall'imposta, la Cassa di risparmio di Torino, che si trova dirimetto ai depositanti in quella posizione che ho accennato, vale a dire che non è che intermediaria pura e semplice, che non fa che pigliare i danari dai deponenti, impiegarli in quel modo che crede più proficuo, e quindi restituirli con una piccola ritenuta da mettersi come Cassa di riserva a guarentigia delle oscillazioni dei fondi e dei capitali che amministra oggigiorno, in quale condizione si trova rispetto alla legge?

L'amministrazione non dovrebbe far pesare il carico che su chi deve pagare l'imposta, ed allora, siccome per lo meno metà, se non i tre quarti dei depositanti ritirarono i loro libretti e non hanno più conti correnti con le Casse di risparmio, l'amministrazione della Cassa è nell'assoluta impossibilità di fare questo diffalco. Vorrete che le Casse di risparmio, per interpretare ancora più rigorosamente il ragionamento, che lo pigli nel suo capitale? Ma, ripeto, questo capitale non è della Cassa, è dei depositanti. Ed oltre a ciò voi verrete a mettere in forse l'esistenza stessa delle Casse di risparmio.

Di quel che sia la Cassa di risparmio di Torino io l'ho già accennato nella seduta di ieri, senza che sia mestieri qui di ritornarvi. Dissi che la Cassa di risparmio di Torino è, senza forse, la prima stabilita in Italia, e forse anche in Europa, e che sempre si attenne al suo compito e con pieno successo.

Anche questa considerazione aggiunta alle molte altre mi sembra vi debba consigliare ad andare guardinghi nell'addivenire ad una misura, la quale verrebbe a portare un colpo troppo forte, non solo per la parte morale, ma anche per la parte materiale, a questa Cassa.

Dal momento che la questione è così posta, vediamo se è possibile di ammettere una transazione. La possibilità io non la discuto neppure, mi pare che sia evidente. Vi trovate in faccia a nessun'altra condizione di cose e di fatti che possa essere con questa messa a confronto, che possa pregiudicarvi un precedente? Vi trovate dinanzi ad una interpretazione di legge così discussa, così varia e così disputata che se mai vi fu ragione di ammettere una eccezione in qualche circostanza, è questa.

Si è fatto ieri un confronto tra stabilimenti di beneficenza e Casse di risparmio. Per quante opere di pubblicisti io abbia percorse, per quanti economisti io abbia avuto sott'occhio nelle mie letture, non ne ho trovato alcuno che ammetta questo confronto; ed io pure non posso ammetterlo.

La opportunità di una differenza di trattamento tra l'una e l'altra Cassa di risparmio è evidente pel loro differente organamento.

Ammettere una differenza è un contrasto che sembra a prima vista difettoso; ed io penso che sia questo contrasto precisamente quello il quale invitava l'onorevole Sella, quando era ministro delle finanze (al quale non potete negare certamente il rigore nell'applicazione della legge, e che portò questo rigore nel fatto altrettanto certamente di quanto lo porta l'onorevole Corbetta), a proporre per due volte il condono alle Casse di risparmio, io penso che non sia stato guidato che dal sentimento al quale ho accennato.

Ho già parlato della responsabilità da affidarsi al Ministero. Io, ripeto, questa responsabilità non esito assolutamente di affidargliela. Dissi già che io non capisco il potere esecutivo quando esitate ad accordargli quelle responsabilità e quelle larghezze che sono una conseguenza del potere medesimo.

Io capirei che voi domandaste al ministro che vi rendesse conto del modo con cui usò della larghezza accordata, ma venire a negarla anche quando

è indicata con tanta opportunità, quasi come questione di principio, io non l'ammetto.

I ragionamenti fatti dall'onorevole Corbetta nella sua relazione, sono applicabili rispetto ai contribuenti, non lo sono rispetto alla questione della quale parliamo.

Io, per conseguenza, mi limito a pregare il signor presidente del Consiglio a voler permettere che ripigli io l'articolo da lui proposto e lo proponga alla Camera come emendamento a quello della Commissione.

**CENCILLI.** Signori; milite combattente, validamente sostenuto dall'onorevole Commissione nell'articolo 4; battuto e vinto ma non convinto, mi permetto di ritornare in campo ancora una volta a favore delle Casse di risparmio sull'articolo in discussione; fermo nel convincimento che tutti debbono irremissibilmente pagare, ma che nessuno debba pagare un centesimo di più di ciò che le sue forze permettono.

L'articolo 12 si riferisce al passato e non al presente. Nella lunga discussione di ieri si trattava *de lege ferenda*, ed allora, trascurando il passato, la Camera poteva con tutta ragione stabilire quelle norme che credeva più giuste, più confacenti alle necessità della finanza; poteva, come fece in fatti, troncargli tutti i dubbi insorti per tanti anni sull'applicazione dei sistemi per la riscossione della tassa di ricchezza mobile in rapporto alle Casse di risparmio, poteva con spada affilata troncargli duramente le speranze serbate per tanti anni in favore di queste Casse.

Per lei non valsero, e giustamente non valsero, nè le sentenze dei tribunali, nè la circostanza che la questione fosse tuttora pendente; ha potuto dire con pieno suo diritto: io Camera legislativa intendo che questo sia il sistema da tenersi; voglio assolutamente che la legge sia in questi termini.

Però, o signori, se ciò si è potuto stabilire per l'avvenire, non c'è ragione che la stessa misura, la stessa durezza possa essere sanzionata per ciò che riguarda il passato.

Mi guarderei bene dal tornare sulle deliberazioni prese ieri dalla Camera. Confesso però e dichiaro francamente che sono un peccatore impenitente; che a persuadermi nulla valsero le argomentazioni calorose e stringenti dell'onorevole Corbetta, nè l'insieme della discussione animatissima fattasi nella giornata di ieri, e tenni e tengo fermi i miei convincimenti, che la Cassa di risparmio non è un ente separato, ma un semplice trasmettente di capitali, quando questi passano dal depositante al-

l'impiego reale. Le opinioni sono varie, io mantengo la mia, e credo di non essere nel falso.

Ed in ciò seguo di gran cuore l'opinione esposta in altre occasioni e ripetuta ieri dall'onorevole Maurogò nato, che cioè l'intermediario semplice che prende il denaro da una mano per erogarlo dall'altra in un impiego a carico del committente, non fa se non che sostituire un capitale morto ad un capitale che va a fruttare. Signori, perchè voi non fate pagare l'agente che va a comperare della rendita? Solo perchè il capitale non si trasforma nelle sue mani ed agisce solo con lo stesso denaro per un terzo.

Non altrimenti fanno le Casse di risparmio. Esse ricevono un deposito e lo stesso deposito reinvestono. In questa operazione il capitale non si trasforma e nulla frutta, e perciò la Cassa non è che un agente intermediario del depositante. Il vocabolo stesso di Cassa accenna di per sè alla speciale sua natura, e la distingue essenzialmente da ogni altro stabilimento di credito. Cassa vuol dire deposito, permanenza, vuol dire che il denaro in essa versato è deposito soltanto per reinvestimento e non per traffico o speculazioni, come lo sono gli altri istituti di credito.

Sia pure, e lo ammetto, ciò che l'onorevole Corbetta diceva ieri, e lo scriveva prima nella sua relazione, che il capitale, passando di mano in mano, si trasforma, convertendosi da moneta in materia prima, da materia prima in manifatture, e così da danaro tassabile in categoria *A*, in danaro e lavoro tassabile in categoria *B* ed in lavoro solo tassabile in categoria *C*; ma dove ciò non si verifica il danaro rimane danaro e non può essere tassato che una sola volta. Ma su ciò, signori, la Camera si pronunziò ieri, ed io m'inchino alla maggioranza e mi taccio!

Ma checchè sia, la questione è diversa, essenzialmente, nell'articolo 12. Vi è qui una differenza notevolissima e meritevole di tutta l'attenzione della Camera e del signor ministro, perchè ciò che si passò in queste Casse di risparmio dal 1864 ad oggi è un fatto irrimediabile e su cui non si può ritornare.

Egli è certo che non tutte le Casse di risparmio si trovano nelle stesse condizioni, ed era quindi giustissimo il criterio dell'onorevole presidente del Consiglio quando nell'articolo del suo progetto egli domandava facoltà di transigere. Il suo articolo diceva:

« Il Governo del Re è autorizzato a transigere colle Casse di risparmio pel pagamento dell'im-



posta di ricchezza mobile rimasta insoddisfatta per gli anni 1872 e precedenti sugli interessi passivi dovuti per risparmi e depositi, semprechè dall'esame dei loro bilanci risulti che le predette Casse non abbiano eseguita la ritenuta per rivalsa. »

È giustissimo, lo ripeto, questo criterio, e mi recò sorpresa che oggi, nell'aprirsi della seduta, l'onorevole Minghetti sia venuto a dichiarare alla Camera che egli vi rinunciava ed accettava senz'altro l'articolo della Commissione. Me ne dispiace altamente, perchè, quando io mi iscrissi per parlare, sperava che avrei trovato in lui un valido appoggio, e che, come aveva nei giorni passati sostenuto altamente gli articoli suoi di fronte a quelli della Commissione, egli avrebbe fatto altrettanto per questo. Ma egli vi ha rinunciato, e non rimane a me, come all'onorevole Di Masino, se non che fare nostro l'articolo ministeriale coll'aggiunta che mi propongo d'introdurvi.

Ma vediamo se il criterio dell'onorevole ministro era accompagnato da circostanze e da fatti tali che debbano anche oggi, benchè egli vi abbia rinunciato, consigliare la Camera a dargli il dovuto apprezzamento, e raccogliarlo dalle mani nostre.

L'onorevole Codronchi ieri, nel suo splendido discorso, vi dimostrò chiaramente quali erano le condizioni delle Casse di risparmio, e come esse avevano proceduto nel passato. Non y'è dubbio che esse abbiano in passato agito in pienissima buona fede. Era opinione generale, non solo dei rappresentanti delle medesime, ma delle intere popolazioni, che i depositi fatti in esse non dovessero essere soggetti, per il frutto retribuito dalla legge al depositante, alla tassa di ricchezza mobile.

Questa opinione confermavano le sentenze dei tribunali, ai quali ha sempre ricorso la finanza, e solo la Cassazione di Torino si pronunziò contraria alle decisioni dei tribunali di prima istanza e di appello; ma, come diceva l'onorevole Codronchi, al tempo stesso lasciò aperte tante vie e tante questioni subordinate che tuttora vigono e non sono ancora decise, specialmente sull'obbligo di che dovessero o no avere di anticipare la tassa per conto dei librettisti, questioni che la Corte di Genova non ha ancora decise, e non avendo deciso, le Casse di risparmio erano nel pienissimo diritto di non pagare.

E questo è fatto, non solo di buona fede, ma altresì di un diritto giustificato ed approvato essenzialmente, non solo dai tribunali, ma anche dalle amministrazioni, poichè, mentre i tribunali dicevano: non dovete pagare, le amministrazioni, avendo in alcune circostanze riscosso, restituirono.

E come, domando io, dovevano queste Casse di risparmio regolarsi? Con qual diritto potevano dire al depositante: io vi trattengo la tassa di ricchezza mobile? Il depositante avrebbe sicuramente reagito contro gli amministratori della Cassa, e in questo caso le Casse di risparmio si sarebbero trovate nella dura circostanza di dover restituire ciò che avessero esatto, come a talune fatalmente è avvenuto.

Lungi da me l'idea che questa condizione di cose sia eguale in tutte le Casse di risparmio. Vi sono talune delle medesime a carico delle quali non resta dubbio che debba cadere il carico del pagamento degli arretrati di tassa di ricchezza mobile, perchè da esse fu eseguita sopra i depositanti la ritenuta. Egualmente talune altre le quali hanno ribassato il saggio del frutto ai depositanti dal 4 al 3 1/2 per cento devono pagare gli arretrati, perchè hanno a questo modo stabilita la loro responsabilità di pagare la tassa nella sua totalità, perchè queste si sono arricchite al pari di quelle che fecero la ritenuta con il ribasso del frutto a carico dei propri depositanti; ma in quanto a quelle di minor conto, come dicevano ieri gli oratori che hanno parlato su questo argomento, che sebbene di minor conto per l'entità dei loro capitali, però di altissima importanza per il modo con cui hanno funzionato, sussidiando soltanto il piccolo credito, sovvenendo ai bisogni dell'agricoltura e del piccolo commercio e provvedendo a tutti i bisogni del paese: esse dettero sempre il frutto del 4 al 4 1/2 per cento, correndo rischio o difficoltà nel trovare il modo dell'investimento dei loro capitali, non essendo use ad investirli in Buoni del Tesoro, rendita pubblica o prestiti ad enti morali. Si tratta d'istituti che, come diceva l'onorevole Farini, somministrarono aiuti amplissimi al paese, che compiono anche al presente molti atti di beneficenza, come si è verificato nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria.

Oggi, con questo sistema, voi riducete queste Casse all'impotenza, e con capitali insufficienti a poter procedere nel loro andamento. Voi oggi pretendete di costringere queste Casse a pagare una tassa la quale esse non hanno ritirata, una tassa sproporzionata al capitale. Voi in questo modo, lo dico con tutta schiettezza, conducete queste Casse a chiudere, le conducete al fallimento. Volete voi distruggerle?

Io credo assolutamente che non sia questa l'intenzione vostra. Dal momento che da ogni lato della Camera non si fa altro che chiamare benemerite queste Casse, che asserire che esse hanno prestato dei grandi servizi d'ogni specie al piccolo

commercio ed alla piccola industria, e che hanno versato delle somme ingentissime per la beneficenza, per il sussidio dei poveri; vorrete voi far sorgere adesso l'idea che si miri a distruggerle? (*Segni di diniego del relatore*)

Perdoni l'onorevole Commissione, ma il suo articolo porta assolutamente a questo.

Essa con il medesimo ci dice che « le liquidazioni di imposte arretrate tuttora pendenti fra le Casse di risparmio e le agenzie delle tasse devono chiudersi colle norme dell'articolo 11. »

L'articolo 11 fu votato ieri soltanto, e come mai volete voi che questa disposizione abbia un effetto retroattivo, in modo tale che i suoi effetti possano ricadere sulle amministrazioni del 1864 ed in seguito. Se per ipotesi nelle Casse di risparmio fosse potuto nascere non dirò un'idea, ma un dubbio, un sospetto qualsiasi che alla fin dai conti si fosse dovuto venire a questo stato di cose doloroso per esse di dovere pagare in un tratto, o fosse pure ripartita in molte rate, come propone la Commissione, o, come certo, l'onorevole presidente del Consiglio consentirà, con tutta la larghezza immaginabile, questa somma arretrata onde rendere meno gravosa questa misura verso le Casse; se ciò avessero potuto esse immaginare avrebbero potuto provvedere a tempo debito, ed in allora o avrebbero ricevuto minor quantità di depositi nelle loro Casse o avrebbero tenuto un conto esatto dei libretti, e delle persone che ne erano proprietarie, onde potere un giorno avere un qualche mezzo di rivalsa contro i medesimi.

Ma ora cosa farete? I rappresentanti dei libretti, i proprietari dei depositi, che si trovano adesso nelle Casse sono forse quelli del 1864, 1866 e 1868? In qual modo e contro chi potranno le Casse di risparmio rivalersi degli addietrati che ora verrebbero costretti a pagare?

Le grandi Casse le quali sia per la misura dell'aggio, sia per le grandi operazioni finanziarie che hanno potuto condurre a termine in questo periodo di tempo in cui vivevano tranquillamente e senza pagare questa tassa hanno potuto formare un grande fondo di riserva, e grandi capitali forse, dico forse, poichè non ne sono convinto interamente, potranno resistere a questa scossa di pagare in poche o molte rate quest'arretrato di tassa così imponente, che sarà di molti milioni; ma quelle Casse le quali hanno pochissima riserva e hanno pochi capitali, e forse qualcheduna non ha nè riserva nè capitali, su che potranno pagare la tassa?

Queste ragioni, o signori, le quali già largamente l'onorevole Codronchi esponeva ieri in occasione

della discussione dell'articolo 11, trascinato dalla foga del suo argomentare, e dall'insieme della discussione che stabiliva un nesso fra l'articolo 11 e gli articoli 12 e 13, mi convincono pienamente dell'impossibilità di poter adottare il sistema della Commissione, e troncane affatto nel Governo una facoltà qualsiasi di venire ad una transazione con le Casse di risparmio.

Se tutte queste Casse fossero in una stessa condizione io mi tacerei e allora non rimarrebbe che ad osservare se la tassa da riscuotersi sia compatibile colle forze loro. Ma voi comprendete che tutte queste Casse di risparmio che, secondo fu ieri indicato, ascendono a 230, e di queste 108 Casse piccole, con un capitale di poche centinaia di migliaia di lire, sono in diversissime condizioni, le grandi, le mezzane, le piccole.

Per questa ragione era giusto il criterio dell'onorevole ministro, il quale diceva: autorizzatemi a transigere con queste. Ed in questo caso là dove avrebbe trovato che le Casse avevano ritenuto la ricchezza mobile ai depositanti, là dove avrebbe trovato che il frutto era stato diminuito da quello antecedente, là in fine dove avrebbe trovato che i capitali della Cassa sono vistosi e capaci di sostenere quest'onere nuovo, avrebbe fatto, a seconda dei fatti esistenti e secondo il suo giusto apprezzamento, applicare la tassa o per intero o quasi per intero.

In quelle mezzane dove avrebbe trovato i capitali limitati, non applicata la ritenuta dell'imposta ai depositanti, non diminuito l'aggio, là avrebbe, a seconda delle risultanze del fondo di Cassa, a seconda delle risultanze del capitale intrinseco della Cassa, avrebbe tenuta la misura più mite.

In quelle infine, nelle quali avrebbe trovato che non c'è fondo di cassa, non c'è riserva, non ci sono capitali e non c'è che un'onesta amministrazione, la quale quel poco che ricava di frutto dai capitali depositati lo riversa tutto, detratte le spese, ad uso di beneficenza ed in pochissime operazioni indispensabili all'agricoltura del circondario o provincia ove ha la sede sua stessa, a quelle avrebbe allargato la mano, avrebbe detto: pagate qualche cosa, ma proporzionatamente al vostro bilancio.

Se voi, o signori, mi foste venuti a dire che le Casse di risparmio devono essere responsabili degli arretrati per gli utili netti risultanti dai loro bilanci annuali, allora avrei capito, allora avrei accettato francamente, poichè questo faceva sì che le Casse di risparmio erano esonerate da quella parte dei debiti che provenivano dalla ricchezza mobile non ritenuta sui depositi, che non è più nella loro

possibilità di rivalersi sopra i librettisti e depositanti.

Ma quando voi mi date le norme dell'articolo 11, io vi dico francamente che la cosa non è giusta, non è applicabile, che voi distruggete le Casse di risparmio, almeno tutte quelle che a mio credere sono le più utili, che s'interessano al benessere delle nostre provincie, le quali hanno prestato servizi veramente meritevoli di ogni elogio. Ciò m'induce, o signori, a riprendere l'articolo 14 ministeriale, ed invitare la Camera ad accordare al ministro la facoltà di transigere.

Ma ancorchè si accettasse quell'articolo, mi sembra che sia necessario aggiungere ad esso qualche altra cosa. La facoltà di transigere involge in se stessa l'idea di poteri discrezionali i quali nelle assemblee costituzionali non sono invero molto graditi. Ma quando questi poteri discrezionali provengano da necessità assolute, come ho la fiducia e il convincimento di avere dimostrato essere indispensabili per questo caso speciale, quando abbiano anche una certa norma direttiva, possono senza alcuna difficoltà essere accettati ed approvati dalla Camera.

Queste norme direttive, o signori, noi possiamo indicarle facilmente al Governo e per esso all'onorevole ministro delle finanze.

Riflettendo al passato io ho rammentato, e con me l'onorevole mio amico il deputato Mariotti, una legge di cui esso ne fu il relatore nel 1872, nella quale si ventilò avanti alla Camera una qualche cosa di simile per gli arretrati di una tassa dovuta non dall'intero regno d'Italia, ma da una parte di esso.

Ricorderà la Camera che si trattava in allora degli arretrati della tassa detta dei 350,000 scudi proveniente dall'editto pontificio del 7 ottobre 1854, la quale, posta per contingenti sopra i comuni, era stata così malamente accolta dai contribuenti, che quasi nessuno l'aveva pagata.

Erano sorte immense questioni e discrepanze fra il Governo succeduto a quello pontificio ed i comuni, che ne erano debitori. Primi a far queste querele furono quelli delle provincie delle Marche, seguite da presso dalle Romagne, dall'Umbria, ed in fine da Roma. Le Marche, le Romagne e l'Umbria si trovavano in una condizione diversa fra loro per effetto delle disposizioni dittatoriali che erano state emanate dal Farini, dal Valerio e dal Pepoli, poichè l'uno aveva condonati gli arretrati conservando la tassa, gli altri invece avevano mantenuto il carico degli arretrati abolendo la tassa.

Il predecessore dell'attuale ministro delle finanze, l'onorevole Sella, si compenetrò di questo fatto, dopo l'unione allo Stato della provincia di Roma,

la quale si trovava in identiche condizioni; venne alla Camera a domandare una transazione e stabilire un modo che non aggravasse eccessivamente i comuni, ed al tempo stesso facesse entrare nelle casse dello Stato gli arretrati. Il 29 febbraio 1872 egli presentò alla Camera un progetto di legge, che poi divenne legge definitiva il 30 giugno dello stesso anno. Con esso si stabilì che il pagamento degli arretrati sarebbe stato fatto dai comuni in venti rate, coll'abbuono del sei per cento annuale a quelli i quali pagassero una o più rate anticipate.

Qualunque possa essere l'effetto della transazione, non c'è dubbio che queste Casse di risparmio qualche cosa dovranno tutte pagare. Dunque esiste una norma assoluta per cui un pagamento maggiore o minore dovrà da esse essere fatto.

Ora io proporrei alla Camera d'indicare, per norma dell'esecuzione dei pagamenti che risulteranno da queste liquidazioni, la legge 30 giugno 1872, e che alle Casse di risparmio in tal modo vengano fatte le identiche facilitazioni che la Camera fece in quell'epoca alla provincia di Roma, a quelle delle Marche e in seguito anche dell'Umbria.

Io non chiedo nulla di straordinario, siamo sulla stessa via nella quale già la Camera era entrata nel 1872; arretrati erano quelli, arretrati sono questi, colla differenza che quelli erano debiti arretrati di poche provincie, mentre questo è un arretrato molto maggiore che riguarda tutte le Casse di risparmio del regno, ed è conseguentemente d'interesse generale per la nazione.

Io voglio sperare che almeno in questa parte l'onorevole ministro per le finanze non vorrà ricusare d'accettare la proposta che io sottopongo alla Camera. La Commissione era già venuta in genere in quest'idea colla sua ultima proposta, accordando facoltà al Governo di dividere in rate questo peso; io vorrei che il Governo potesse andare un pochino più in là ed accondiscendere a quelle facilitazioni che si poterono fare allora per cosa di minore importanza e di minore conseguenza di quella che in oggi si sta ventilando dinanzi a voi.

Riassumendomi, dichiaro che io ritengo impossibile di poter assoggettare tutte le Casse di risparmio del regno d'Italia ad un'identica misura per gli arretrati, attesochè le condizioni loro sono essenzialmente diverse, e la misura che potrà essere tollerata da una Cassa sarà intollerabile per un'altra che si trova in condizioni diverse da quelle che la legge stabiliva ieri coll'articolo 11. Trattandosi di legge che riguarda il futuro non può essere norma giusta, proporzionata ed equa per ciò che riguarda il passato, e dovendosi venire ad una liquidazione

in condizioni differenti e di capitale, e di esercizio e di norme adottate dalle varie Casse di risparmio in epoche tanto differenti, in un decennio, non ci è criterio giusto nel dire: si applichi per tutte una legge che si riferisce all'avvenire e non al passato, e che viene dal Parlamento votata 10 anni dopo i fatti avvenuti. È perciò conseguenza logica che sia accordata al Governo, e per esso al ministro delle finanze, la facoltà di transigere a seconda dei criteri che risulteranno dai fatti speciali che l'esame dei documenti presentati dalle amministrazioni delle Casse di risparmio avrà potuto fornire.

E siccome in fine, qualunque sieno le norme che si vogliono per ciò stabilire, ritengo che dalla liquidazione dovrà infallantemente risultare un debito, propongo che pel pagamento, questo debito subisca la stessa sorte che subì quello delle provincie di Roma, delle Marche e dell'Umbria rispetto agli arretrati della tassa di 250 mila scudi, colle agevolozze indicate nella legge 30 giugno 1872.

Quindi, unendomi all'onorevole Di Masino, il quale fece suo l'articolo ministeriale, faccio per conto mio la seguente aggiunta:

« Pei pagamenti che risulteranno dovuti dalle Casse suddette in seguito della transazione, il Governo seguirà le norme stabilite dalla legge 30 giugno 1872 per gli arretrati della tassa di scudi 350 mila stabilita con l'editto pontificio 7 ottobre 1854, dovuti dalle provincie di Roma, delle Marche e dell'Umbria. »

Pongo fine al mio discorso ringraziando la Camera dell'usarmi cortesia.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Farini, ma, se egli lo crede, darò prima la parola all'onorevole Landuzzi.

**FARINI.** Preferirei che si esprimesse alcuno il quale fosse contrario alla proposta. In caso diverso, parlerò io.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Landuzzi parla contro la proposta? (*L'onorevole Landuzzi accenna di no*)

Allora le riservo il suo turno.

**FARINI.** Colla deliberazione presa ieri intorno all'articolo 11 la Camera ha regolato in modo inesorabile la riscossione delle imposte di ricchezza mobile dalle Casse di risparmio.

Fu già posto in sodo come per le disposizioni di quest'articolo s'avvantaggiassero alcuni degli stabilimenti maggiori esistenti in Italia, cioè la Cassa di risparmio di Milano, quella di Firenze, forse quella di Bologna, le quali sono quasi le sole che impiegano i loro redditi in mutui ad enti morali. Per gli altri stabilimenti, che non hanno quasi capitale proprio e che non fanno impieghi in mutui ad enti mo-

rali, nessun vantaggio fu sancito per l'articolo 11, essendo stati respinti i susseguenti emendamenti che da me, con alcuni nostri colleghi, erano stati proposti.

Ora la Commissione, coll'articolo 12, accettato dal Ministero, propone un modo di liquidazione per gli arretrati dell'imposta insoddisfatti a norma dell'articolo 11; ribadisce cioè i favori concessi ai maggiori istituti che esistono in Italia, col nome di Casse di risparmio, facendo ad essi il favore di pagare l'imposta in una misura minore di quella che non la paghino gli altri istituti che non hanno impiegato i loro capitali in mutui ad enti morali.

Io credo che la deliberazione presa dalla Camera ieri, avrà per conseguenza di alterare il funzionamento delle piccole Casse di risparmio; certo, per essa, le Casse di risparmio entrano in un periodo di crisi.

Io prevedo il danno che loro incoglierà, quantunque spero che esse d'ora in poi mutino qualcosa nel loro funzionamento e nei loro congegni, tanto, se non da scongiurare, da rallentare la deleteria influenza della nuova legge da non esserne immediatamente schiacciate.

Alcune già, fra quelle che furono costrette a soddisfare l'imposta, dovettero scemare le erogazioni a titolo di beneficenze; là si tolsero i sussidi agli asili, qua fu soppresso il mantenimento dei poveri cronici; altrove si cessarono le distribuzioni dei viveri nella stagione invernale alle classi bisognose; altrove non soccorreranno le popolazioni povere nei casi dei disastri di qualunque natura. Or bene, la diminuzione di queste beneficenze, e più in avvenire la loro cessazione, la diminuzione eventuale del frutto ai depositanti, oppure la elevazione dell'interesse degli investimenti, abbandonando il credito in mano all'usura, quanto danno morale ed economico sia per recare nei paesi in cui le Casse di risparmio sono stabilite potete immaginarlo!

Ma, o signori, anche coloro i quali si lusingano possano le Casse, senza fallire al loro istituto, sussistere e prosperare, malgrado la tassa sui depositi, debbono persuadersi che l'articolo 12 si risolve in una legge retroattiva.

Ora, quando molte Casse, appoggiate alle sentenze favorevoli di tre Corti di appello, nè hanno fatta ritenuta sui depositi, nè hanno abbassato il saggio dell'interesse ai depositanti, come volete voi ora, nel liquidare il passato, fare pagare ad esse nella misura stessa, come se, o avessero fatta la ritenuta ai depositanti, od il frutto medesimo fosse stato diminuito? Voi potrete in un modo solo ottenere il pagamento di questi arretrati, consacrando una

grande ingiustizia, obbligando cioè le Casse a diminuire il capitale delle riserve accumulate in trenta o quarant'anni di esistenza.

A voi il giudicare gli effetti economici e morali di tale provvedimento!

Io avrei amato che la Commissione avesse raccolto in un prospetto, e messo davanti ai nostri occhi l'ammontare degli arretrati.

FINALI, *ministro per l'agricoltura e commercio*.  
Meno di 500,000 lire.

FARINI. Io avrei amato che non si fosse arrestata a questo solo, ma che ci avesse pur mostrato le somme che alcune Casse sono venute via via soddisfacendo. Io avrei voluto anche che la Commissione ci dicesse in quante e quali Casse fu sospesa per ordine del Governo la riscossione dell'imposta; io vorrei che ci avesse detto in quante e quali Casse, per potenza maggiore o minore dell'istituto, e per influenza dell'istituto presso il Governo centrale, fu ottenuta non solamente la sospensione del pagamento, ma la restituzione di ciò che avevano pagato. Io avrei voluto ci si dicesse delle acquiescenze docili di alcune, delle proteste e delle resistenze e altre.

Noi da questo quattro avremmo cavato molti ammaestramenti.

Quando, per esempio, una Cassa, la quale dovrebbe essa sola, a titolo d'imposta arretrata, lire 330,000, non pagò che 35,000 lire, accordandosi e la sospensione del pagamento di tutte le altre somme, io vorrei sapere se tutte le altre siano state trattate con uguale benevolenza.

La Cassa di Macerata nulla pagò fino a tutto il 1871; pagò poi con mano-regia al 9 ottobre 1872, per l'anno 1872; ma al 19 ottobre 1872, per una circolare del 18 settembre, le veniva restituita la somma che aveva pagata.

E so pure di un'altra da cui il Governo, per ottenere il pagamento della rata 1873, ha per mezzo dell'intendenza di finanza lasciato « presentire e quasi assicurato il condono per gli anni precedenti. »

Altre Casse invece furono obbligate con ogni mezzo a pagare; a Faenza si giunse persino a scassinare i forzieri della Cassa; ma le tolleranze, i favori e le promesse di condono dell'amministrazione sono un fatto certo. (*Interruzione del deputato Puccioni*)

Ha fatto male, interrompe l'onorevole Puccioni, il quale non so se accagioni delle cattive promesse l'amministrazione presente, o la passata. Ma al giudizio dell'onorevole Puccioni non consentiva certo l'amministrazione precedente; imperocchè l'onore-

vole Sella, pur così rigido, per tutelare gli interessi del fisco, ci proponeva, in un suo progetto di legge presentato il 18 febbraio 1873, un semplice condono per la ricchezza mobile insoddisfatta alle Casse di risparmio; e giustificava questa proposta perchè la mollezza dell'amministrazione nel riscuotere potè far credere meno sode le ragioni di questa, e quindi provocare per parte delle Casse la non applicazione della legge stessa.

Parimente, in questa stessa opinione, conveniva l'onorevole presidente del Consiglio il quale pochi giorni sono, presentandoci il suo decalogo finanziario, premetteva alla parte riflettente la ricchezza mobile, come lo spingere la riscossione dell'imposta delle Casse arretrata a tutto il 1872 possa compromettere l'esistenza delle Casse di risparmio.

Del resto è egli possibile, è egli secondo giudizio, che, quando le Casse di risparmio non hanno effettuata la ritenuta ai depositanti, o non abbassato il saggio dell'interesse, è egli giusto, dico, applicare una legge, la quale appunto ha la sua sola ragione nella pretesa esecuzione della rivalsa verso i depositanti per chiedere il pagamento della tassa arretrata alle Casse?

È un fatto passato, un fatto sul quale voi non potete ritornare, se non per correggere tutte le disparità di trattamento usate dall'amministrazione delle finanze.

Ciò posto, io credo vi sia un solo mezzo per conseguire, se non assoluta giustizia, ma che vi si accosti, nella quistione degli arretrati.

Questo mezzo, a mio avviso, è di approvare la proposta del ministro Minghetti, autorizzare cioè il Governo di transigere con le Casse di risparmio, che, ben inteso, non abbiano fatto la ritenuta ai depositanti, nè abbassato il saggio d'interesse. Ben inteso che parola *transigere* abbia nel linguaggio burocratico lo stesso significato che nel dizionario della lingua italiana, vale a dire, che s'intenda per essa un componimento sulla quantità, sul tempo, su modo del pagamento, e non soltanto una dilazione del pagamento stesso.

Egli è con questa spiegazione che io accetterei il ministeriale concetto della transazione; ma per ovviare a tutte le animaversioni, a tutti i sospetti, a tutte le diffidenze che nascerebbero per la disuguaglianza di trattamento avvenuta sin qui verso le varie Casse, secondo la loro maggiore o minore importanza, secondo la loro maggiore o minore influenza, io vorrei che nella liquidazione del passato, fino al 1873, l'amministrazione non distinguesse le Casse che hanno pagato da quelle che non hanno pagato, e che per tutte giudicasse quale parte deb-

bano effettivamente pagare, senza menomare le loro riserve, risparmiando a tutte una crisi che gravemente riverbererebbe sui paesi nei quali le Casse sono istituite.

In questo intendimento io mando, insieme con alcuni miei amici, io mando al banco della Presidenza una proposta e la raccomando alla Camera soprattutto per questo che le differenze di trattamento nel passato sono certe, reali, palpabili enormi, che promesse esplicite furono ripetutamente fatte alle Casse pel passato.

Si avrebbe un bel dire, signori, che la Camera non è solidale, nè responsabile delle promesse fatte da un ministro; si avrebbe un bel dire che le promesse possono essere state fatte dall'amministrazione precedente, e che l'amministrazione attuale non ne è solidale, io vi dico che il grosso buon senso delle popolazioni applica all'ente impersonale Governo i mancamenti delle persone, e che l'autorità ed il credito delle istituzioni scapita ogni qualvolta una promessa data non viene mantenuta.

**LANDUZZI.** La proposta che io aveva presentato ieri alla Camera, intesa a modificare il sistema ministeriale, tendeva ad esonerare le Casse di risparmio dal pagamento dei pretesi debiti fatti per imposta di ricchezza mobile sugl' interessi passivi dovuti per risparmi e depositi. Ma ora, poichè l'onorevole mio amico Farini ha esposte le ragioni atte a dimostrare la ragionevolezza per cui l'articolo proposto dalla Commissione non può essere accettato, e sarebbe egli, con altri suoi colleghi di avviso di accettare il sistema della transazione, io, per non far perder tempo alla Camera, credo conveniente di ritirare la mia proposta e di associarmi a quella dell'onorevole Farini.

**FAVALE.** Vorrei sottoporre alla Commissione una semplice osservazione sulla portata di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, la prego di prestare attenzione.

**FAVALE.** Non è che una semplice osservazione di fatto.

È da notare che qui sono in contestazione due tasse: cioè la ritenuta sulle somme depositate, e l'imposta sugli utili delle Casse di risparmio.

La finanza pretendeva che questi utili fossero tassati interamente, anche quando provenivano da titoli del debito pubblico, i quali avevano già subito una ritenuta.

Alcune Casse di risparmio non vollero subire questo trattamento e si rivolsero in via amministrativa, ma essendo stati inefficaci i loro reclami, dovettero rivolgersi al potere giudiziario. In prima

e seconda istanza furono vittoriose; la sentenza fu intimata e passò in giudicato, il Governo non essendo ricorso in tempo utile alla Cassazione.

Ciò posto, come potrà applicarsi l'articolo 12 come è stato concepito dalla Commissione?

Come mai potranno chiudersi le contabilità colle norme dell'articolo 11? Io credo che il senso letterale di quest'articolo porrà il Governo in questo dilemma: o la legge resterà lettera morta, ovvero si andrà incontro al pronunciato solenne dei tribunali.

Non si andrà contro il pronunciato dei tribunali, in quei casi in cui le Casse evocarono il Governo in giudizio; in questo caso si creerà una inuguaglianza fra le Casse che hanno ricorso e quelle che non hanno ricorso e si commetterà una vera ingiustizia. È quindi necessario lasciare l'articolo più ampio, è necessario lasciare al Governo facoltà di transigere come propongono gli onorevoli Farini e gli altri colleghi che già presero la parola.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola all'onorevole relatore Corbetta, comunico alla Camera le proposte che sin qui furono presentate al banco della Presidenza.

C'è anzitutto la proposta dell'onorevole Cencelli e dell'onorevole Masino, la quale consiste nel riproporre l'articolo del Ministero. Ma faccio osservare ai proponenti che l'articolo del Ministero essendo abbandonato, e il regolamento prescrivendo che, quando una proposta è abbandonata, non possa essere ripresa che dalla Commissione o dal Ministero, così l'articolo non può essere da essi riproposto.

Vi sarebbe poi l'aggiunta proposta allo stesso articolo dall'onorevole Cencelli che suonerebbe così:

« Per i pagamenti che risulteranno dovuti dalle Casse di risparmio in seguito della transazione, il Governo seguirà le norme stabilite dalla legge 30 giugno 1872 per gli arretrati della tassa di scudi 350,000, stabilita con l'editto pontificio 7 ottobre 1854, dovuti dalle provincie di Roma, delle Marche e dell'Umbria. »

Poi viene la proposta dell'onorevole Farini sottoscritta pure da altri deputati delle Romagne (*Ilarità*), la quale è la seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a transigere colle Casse di risparmio per il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, che abbiano o no soddisfatto, per gli anni 1873 e precedenti, sugl'interessi passivi dovuti per risparmi e depositi, semprechè dall'esame dei loro bilanci risulti non avere desse eseguita la ritenuta per rivalsa, nè abbassato gl'interessi ai depositanti. »

Ci è per ultimo un'altra proposta dell'onorevole De Donno, del tenore seguente :

« È data facoltà al Governo del Re di concedere alle Casse di risparmio il pagamento a rate, e senza interessi, delle imposte arretrate di ricchezza mobile. »

L'onorevole De Donno ha facoltà di parlare.

**DE DONNO.** La mia proposta è tanto semplice e chiara che non abbisogna di svolgimento.

Dopo l'approvazione del precedente articolo ministeriale, con le larghe modificazioni introdotte dall'onorevole Maurogò nato a favore delle Casse di risparmio, la prima parte dell'articolo in discussione è affatto incompatibile con i principii di giustizia, e dirò pure di morale; ne soffrirebbe la stessa armonia della legge.

Signori, tutti lavoriamo con animo addolorato e triste a queste modifiche alle leggi d'imposta. La Camera dà segni manifesti di non venir meno ai suoi ingrati doveri per poter uscire da uno stato di cose deplorabile, e che, protratto, condurrebbe alla nostra rovina ed alla nostra vergogna. In tale posizione vorremmo noi schiudere il cuore a sensi di benevolenza, dirò pure la parola, di favore; benevolenza e favore che tornerebbero a danno dell'immensa maggioranza degli altri contribuenti? Se non ci è dato di essere insensibili al cospetto di certe interessanti istituzioni, sappiamo almeno mantenerci nei limiti della prudenza, del giusto e dell'onesto.

Vi ha di più, o signori. Da quest'ampia discussione è risultato che i piccoli istituti, in gran maggioranza, hanno soddisfatto all'obbligo della legge, mentre che la forte maggioranza dei grandi istituti non ha voluto saperne. Ora possiamo noi favorire i violatori della legge in pregiudizio di coloro che vi hanno onestamente e scrupolosamente adempito? Quale morale sarebbe la nostra, quali funeste conseguenze non ne deriverebbero?

Signori, non spingiamo oltre i giusti limiti la nostra condiscendenza. A me pare che, eliminando la prima parte dell'articolo della Commissione, e ritoccando la seconda parte, noi staremmo nel vero.

Mi auguro che la Camera farà lieta accoglienza alla mia proposta.

**CORBETTA, relatore.** Io credo debito mio richiamare alla Camera lo stato della questione, e le considerazioni da cui la Commissione è stata spinta nel dettare l'articolo 12 che fu accettato completamente dall'onorevole ministro delle finanze, il quale ha ritirato il proprio articolo, che a questo corrispondeva. Il progetto di legge presentato il 18 febbraio 1873, poco fa citato dall'onorevole Farini,

presentato dal precedente Ministero, si ispirava al concetto del condono; l'articolo 14 proposto dall'onorevole Minghetti si ispirava ad un altro pensiero, sostituiva, cioè, al condono, la transazione per gli arretrati d'imposta di cui è discorso.

La Commissione non poteva e non ha potuto accettare nè l'uno nè l'altro di questi concetti, imperocchè essa ha sentito che il condono è una legge che viene necessariamente a gravare tutti gli onesti contribuenti, e va precisamente a danno degli onesti, solleticando quasi i disonesti a non adempiere il loro dovere; queste disposizioni (nessuno lo vorrà contestare) sono molto pericolose.

Io ammetto ciò che l'onorevole Farini ha asserito, cioè che si è fatto molte volte questo condono di imposte. Ma che perciò? La Commissione ha creduto che fosse infine venuto il tempo in cui la Camera dovesse resistere ad un sistema, il quale non si ispira ad un sentimento di giustizia. E valga il vero, la Camera non può dimenticare come alcuni membri della presente Commissione, e mi piace di richiamare fra questi l'onorevole presidente, il deputato Mantellini, queste idee avevano già sostenute nella legge sulle multe intorno alle imposte dirette, che abbiamo discusso nel decorso giugno.

Parve a noi allora, e pare ancora alla Commissione, in nome della quale ho l'onore di parlare in oggi, che il potere legislativo può e deve determinare la misura delle multe (che io vorrei sempre non gravi), può stabilire che esse si applichino solo a redditi irretrattabilmente accertati, ma che non fosse e sia degno e conveniente all'opera del Parlamento intervenire per stabilire condoni per questi o quei casi d'imposta; condoni i quali, ripeto, portano alla dolorosa conseguenza di abituare alcuni contribuenti ad essere meno fedeli adempitori dei loro doveri, sperando in un futuro condono, che si risolve in una venia legale dell'adempimento della legge.

Il concetto dell'articolo proposto dall'onorevole Minghetti era certo meno pericoloso, nell'opinione di tutta la Commissione, di quello contenuto nel progetto di legge del 18 febbraio 1873 che ho poc'anzi citato. Ma la Commissione ha trovato che anche quell'articolo racchiudeva in sé un inconveniente molto grave, e cioè l'imbarazzo in cui si sarebbe trovato il ministro delle finanze quando egli avesse avuto facoltà di transigere con questa o quella Cassa di risparmio debitrice ed in mora. *(Segni di assenso del ministro delle finanze)*

Del resto, le transazioni (mi piace di notarlo in risposta all'onorevole Cencelli), per la chiara disposizione dell'articolo 1764 del Codice civile, non ven-



gono che in seguito ad una contestazione; non provano, e non si verificano che nel caso di comporre una lite; ma non tolgono per nulla l'esistenza del debito, e quindi già nel concetto dell'articolo 14 del Ministero era scomparsa l'idea del condono che la Commissione unanimemente ha respinto, e che, parmi, poco esattamente interpretavano nei suoi effetti gli oratori che del condono si sono fatti in oggi propugnatori.

Perciò la Commissione, per seguire il parere suo, ha creduto dover modificare anche l'articolo proposto dall'onorevole Minghetti, consigliata dalle considerazioni che ho svolto testè e che lo stesso ministro delle finanze eloquentemente commentava poco fa, quando dichiarava di ritirare il suo articolo, riconoscendo come il Governo si sarebbe trovato appunto grandemente imbarazzato, e molte volte in una posizione difficile, quando il Parlamento gli avesse data questa facoltà di transigere; per cui anzi ringraziava la Commissione di averlo tolto da così penoso avvenire, nello apprezzare la opportunità, o meno di addivenire a transazioni colle diverse Casse di risparmio debentrici.

Premesse queste brevi considerazioni, io debbo rispondere all'onorevole Farini, che non poteva la Commissione, nè a mio avviso doveva, entrare nella ricerca speciale delle diverse condizioni di arretrati in cui si trovavano queste o quelle Casse di risparmio: imperocchè per la Commissione era ed è una questione di principio quella che non convenga fare condoni, sia il debito di queste o di quelle Casse in una misura, sia in un'altra; lo che risponde anche alla sottile distinzione di debito su utili, o di redditi di depositanti presso le Casse di risparmio, fatta dall'onorevole Favale.

La Commissione unanime avisò che in un caso o nell'altro trattavasi di imposta dovuta, innanzi alla quale il Parlamento poteva autorizzare il Governo a trovar modo che il pagamento di questo debito non dovesse portare perturbamento grave, ma non andare più in là. Questo principio la Commissione appunto ha creduto di consacrare nel suo articolo 11, in forza del quale viene autorizzato il Governo a comporre a rate, senza periodo determinato, il pagamento di questi arretrati senza obbligo di interessi, facoltà che è lasciata entro questi confini illimitata al Governo, il quale la potrà estendere per 10, per 12 anni, per esempio, a seconda dei casi, a seconda delle circostanze, ma purchè stia fisso l'obbligo di chi non ha pagato, e non venga sancita una disposizione ingiusta in confronto di chi ha pagato.

Nella questione di termine, del resto, io non

credo che l'onorevole ministro delle finanze avrà alcuna difficoltà nel dichiarare alla Camera questo suo benevolo intendimento, che certo non è diverso da quello che ha ispirato l'articolo 11 della Commissione, che non vuole cose impossibili, o dure, ma salvo il principio.

Per queste considerazioni da me sommariamente esposte, la Commissione non può accettare nè l'emendamento dell'onorevole Farini e di altri nostri colleghi, nè l'emendamento dell'onorevole Cencelli.

Non può accettare la proposta fatta dall'onorevole Farini perchè la transazione da esso proposta col suo emendamento equivarrebbe in ultima analisi ad un condono speciale o generale; condono che non è scuola degli onesti contribuenti ai quali non si restituirebbe il pagato, e forse non pienamente giustificabile con ortodossia costituzionale la quale insegna (e mi piace dirlo, parlando da un banco non di opposizione) che il potere legislativo deve concedere il meno che può facoltà simili al potere esecutivo.

Non può la Commissione accettare d'altra parte neppure l'emendamento dell'onorevole Cencelli nel quale si accenna ad alcune norme stabilite dalla legge 30 giugno 1872; imperocchè se queste norme non oltrepassano quelle virtualmente contenute nell'articolo che la Commissione propone, torna inutile il farne cenno; se eccedono, è evidente che noi non possiamo allargarle perchè verremmo indirettamente ad allargare la portata del nostro articolo.

Uguale risposta credo dover fare alle considerazioni svolte dall'onorevole Di Masino.

C'è finalmente un articolo 12 proposto testè dall'onorevole De Donno, col quale è data facoltà al Governo del Re di concedere alle Casse di risparmio il pagamento a rate, senza interessi, dell'imposta arretrata della ricchezza mobile.

Come vede la Camera, la proposta dell'onorevole De Donno non si risolve che nella soppressione del primo inciso dell'articolo 12 da noi proposto.

Ora la Commissione nella sua maggioranza dichiara di accettare pienamente l'articolo 12 (che è in sostanza il suo) nella nuova forma proposta dall'onorevole De Donno. E le ragioni che a ciò spingono la maggioranza della Commissione sono chiarissime. (*Voci*: Si capisce!) Essa le attinge, senza cercarne altrove, dai ragionamenti che ha fatti l'onorevole Farini.

L'onorevole Farini, esaminando l'articolo 12, proposto dalla Commissione, diceva: quando voi vogliate applicare, nelle liquidazioni degli arretrati di imposta delle Casse di risparmio, le disposizioni contenute nell'articolo 11, arriverete necessaria-

mente ad un favore in confronto di alcune Casse di risparmio, da questo favore escludendone altre. E soggiungeva come praticamente questo favore potrebbe verificarsi intero per alcune Casse grosse, grandi, cospicue, le quali in certo modo possono anche considerarsi quali istituti di credito, mentre non porterebbe efficacia in confronto di alcune Casse piccole, le quali certamente non hanno mezzi sufficienti per fare impieghi, sia in Buoni del Tesoro, sia in mutui a provincie ed a comuni. (*Segni di assenso del deputato Farini*)

Ora io debbo dichiarare come la Commissione aveva proposto il primo capoverso del suo articolo 12 come un temperamento, imperocchè, scartata l'idea del condono e l'idea della transazione, che ripugnava ai convincimenti suoi, pareva ad essa che in via di concessione e nell'intento di mostrarsi oltre ogni dire indulgenti e benevoli, si poteva stabilire una retroattività per il computo delle liquidazioni; retroattività benefica, la quale per conseguenza non ripugna ai principii del diritto comune. Ma ora, ma in oggi che per il voto della Camera l'articolo 11 è stato allargato contro la volontà della Commissione, essa trova ben giusto che questa speciale disposizione contenuta nel primo capoverso dell'articolo 12 sia tolta, e così restituita quella uguaglianza di trattamento colla quale tutti i contribuenti devono essere trattati.

Egli è per ciò che la maggioranza della Commissione di buon grado accetta l'articolo 12 proposto dall'onorevole De Donno, articolo che rappresenta, secondo me, per dirla in sintesi e per concludere, due concetti: il primo, che ogni debito d'imposta deve essere pagato, e non può essere condonato senza offesa degli onesti e fedeli pagatori; il secondo che, per non turbare le condizioni economiche speciali dei debitori dell'imposta, conviene (in così ristretti limiti) dar facoltà al Governo di esigere a rate, anche lontane, anche lontanissime, se vuolsi, gli arretrati di imposta, sgravando questi crediti però dal peso degli interessi.

Io non ho altro da aggiungere, parendomi che il poco che ho detto avrà chiarito alla Camera gli intendimenti della Commissione a cui l'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di prestare il suo pieno assenso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto in principio della seduta.

Il concetto che aveva mosso la Commissione era quello di togliere al ministro una facoltà e nello stesso tempo una grave responsabilità, perchè non si può negare che, presentando una forma precisa

e categorica, il ministro non ha più responsabilità per questa parte. Io perciò ho accettato ed accetto quello che la Commissione ha proposto. Accetto anche restrizioni ulteriori se vi acconsentirà la Commissione.

Debbo però nello stesso tempo fare una dichiarazione, ed è che della facoltà che mi sarà concessa, conforme a quello che la Commissione ha indicato, me ne varrò colla più grande indulgenza verso le Casse di risparmio, onde non riesca alle stesse troppo grave il pagare in poche rate il debito loro.

Agli onorevoli Cencelli e Masino rispondo che, pur non accettando il loro emendamento, non potendo riprendere l'articolo mio che ho rifiutato, prometto di tenere in grandissimo conto le considerazioni che hanno esposto. Faccio anche riflettere che la concessione di pagare a rate entro una durata di tempo assai lunga, se non equivale, si approssima molto allo scopo che essi desiderano.

*Voci.* Ai voti ai voti!

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti.

All'articolo della Commissione sono contrapposti altri due articoli. Uno è quello dell'onorevole Farini, l'altro è l'articolo presentato dall'onorevole De Donno.

L'articolo dell'onorevole Farini, staccandosi maggiormente dall'articolo della Commissione, deve avere la precedenza.

L'onorevole Cencelli ha proposto un'aggiunta all'articolo dell'onorevole Farini; quest'aggiunta la porrò ai voti per la prima pel caso che l'articolo dell'onorevole Farini passasse, perchè può essere che chi vota l'aggiunta voti poi l'articolo, purchè l'aggiunta sia approvata e viceversa. Dunque l'aggiunta deve essere messa ai voti prima che sia sottoposto a votazione l'articolo.

Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Farini.

**DI MASINO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli, onorevole Di Masino.

**DI MASINO.** Io aveva proposto semplicemente di riprendere l'articolo del Ministero, perchè mi pareva che il ministro, quando l'aveva proposto, era partito da un concetto ben preciso e tenendo conto delle condizioni di fatto; ed era anche venuto a questa proposta perchè la credeva certamente la più limitata che a suo avviso potesse proporre.

Mi sembrava che, se egli domandò la facoltà di transigere, non lo abbia fatto semplicemente per assumersi una responsabilità che ora così facilmente abbandona.

Ringrazio, del resto, l'onorevole ministro per le finanze delle sue parole e ne prendo atto, sebbene

non risolvano la questione. E temo assai che la Cassa di risparmio di Torino sarà molto incerta prima di assumere la responsabilità d'applicare una misura così grave come quella di cui si tratta.

Essendo stata ora presentata altra proposta, sebbene la mia fosse più limitata, mi associo a quella dell'onorevole Farini, sia perchè la piccola divergenza dalla mia è appoggiata da valide ragioni, e sia per la speranza che possa riunire maggiore numero di voti.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Farini:

« Il Governo del Re è autorizzato a transigere colle Casse di risparmio pel pagamento dell'imposta di ricchezza mobile alle quali non abbiano soddisfatto per gli anni 1873 ed antecedenti, sugli interessi passivi dovuti per risparmi e depositi, semprechè dall'esame dei loro bilanci risulti non avere esse Casse eseguita la ritenuta per rivalsa, nè abbassati gl'interessi ai depositanti. »

L'onorevole Cencelli propone a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Pei pagamenti che risulteranno dovuti dalle Casse di risparmio in seguito della transazione, il Governo seguirà le norme stabilite dalla legge 30 giugno 1872 per gli arretrati della tassa di scudi 350,000 stabilita con l'editto pontificio 7 ottobre 1854, dovuti dalle provincie di Roma, delle Marche e dell'Umbria. »

Metterò ai voti questa aggiunta per la prima, perchè, come ho già detto, può essere che l'articolo dell'onorevole Farini sia approvato da taluni nel caso che l'aggiunta sia approvata, come potrebbe darsi che da taluni l'articolo fosse respinto, perchè sarebbe stata respinta l'aggiunta.

**FARINI.** A me pare che si dovrebbe votare prima sul mio articolo, il quale, quando fosse approvato, resterebbe intero.

**PRESIDENTE.** Mi permetta. L'onorevole Cencelli, ad esempio, potrebbe decidersi a votare l'articolo da lei proposto nel solo caso in cui la sua aggiunta fosse approvata.

**FARINI.** No, onorevole presidente; mi pare che il mio articolo è il più largo e che deve essere ammesso ai voti pel primo, in questo senso che esso dà facoltà al Governo di transigere, invece che la aggiunta dell'onorevole Cencelli prescrive la strada che il Governo deve percorrere in queste transazioni.

Dunque, a me sembra che, se si ammette il modo di transazione generico che io propongo, qualcheduno potrà esplicarlo dopo coll'aggiunta Cencelli,

ma che prima dev'essere stabilito se si ammette o no il modo di transazione.

**PRESIDENTE.** Osservo che l'onorevole Cencelli potrà disporsi a dare il suo voto favorevole all'articolo dell'onorevole Farini se la sua aggiunta è accettata, o non dargli il suo voto se è respinta, perciò deve avere la precedenza.

L'onorevole Cencelli mantiene o ritira la sua proposta?

**CENCELLI.** L'aggiunta da me proposta con la quale si richiama la legge 30 giugno 1872, aveva di particolare sulle proposte della Commissione di assicurare alle Casse di risparmio, oltre il pagamento in rate, un abbuono del 6 per cento ad anno sul capitale per quelle che pagassero anticipatamente le rate convenute.

Ora, avendo l'onorevole ministro delle finanze dichiarato che userà delle facoltà che gli verranno accordate dalla Camera, di dilazionare e frazionare i pagamenti degli arretrati, nella maggior larghezza e con la maggior benevolenza che gli sarà possibile, affidandomi a lui, e sicuro che farà tutto quello che starà in lui in vantaggio delle povere Casse di risparmio, non insisto sull'aggiunta proposta, e ritirandola, mi unisco alla proposta Farini, soddisfatto se quella possa essere accettata dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Farini, a cui si sono aggiunti i deputati Rasponi Pietro, Rasponi Achille, Mangilli, Carchidio, Mariotti, Codronchi, Guarini:

« Il Governo del Re è autorizzato a transigere colle Casse di risparmio pel pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, l'abbiano o no soddisfatta, per gli anni 1873 e precedenti sugli interessi passivi dovuti per risparmi e depositi, semprechè dall'esame dei loro bilanci risulti non aver esse eseguita la ritenuta per rivalsa nè abbassato gl'interessi ai depositanti. »

Lo metto a partito.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Ora leggo l'articolo dell'onorevole De Donno che verrebbe in sostituzione di quello della Commissione, e che la Commissione ha accettato.

« È data facoltà al Governo del Re di concedere alle Casse di risparmio il pagamento a rate, senza interesse, delle imposte arretrate di ricchezza mobile. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Alippi, che è del tenore seguente:

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a compilare, coordinare e raccogliere

in unico testo le leggi e i decreti relativi alla tassa sui redditi di ricchezza mobile. »

La Commissione accetta quest'articolo ?

**CORBETTA, relatore.** Ma questo ci è già nell'articolo 14 della legge 11 agosto 1870 e nel regolamento del 25 ottobre 1870. Per conseguenza io prego l'onorevole Alippi di ritirare la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Alippi, ha facoltà di parlare.

**ALIPPI.** Le leggi e i decreti sull'imposta di ricchezza mobile, oltre al non essere così chiari quanto sarebbe a desiderarsi, trovansi talmente sparsi nella raccolta delle nostre leggi, da generare non poca confusione.

Questo è il motivo pel quale io ho proposto il mio articolo addizionale.

Il concetto che informa la mia proposta, diretta ad avere un unico testo ufficiale su questa tassa, è conforme a quello che indusse l'onorevole Ercole a proporre e la Camera a votare l'articolo 9 del progetto di legge per modificazioni alla tassa di registro e bollo.

**PISSAVINI. (Della Commissione)** Io pregherei l'onorevole Alippi a non volere insistere sull'articolo da lui proposto. E spero vorrà egli aderire al mio desiderio ove ponga mente che lo scopo della sua proposta è raggiunto coll'esecuzione per parte del Governo di quanto è disposto dall'articolo 14 della legge 11 agosto 1870, di cui mi permetto dare lettura :

« Con regolamento da approvarsi con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re darà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, coordinandola con le leggi anteriori che rimangono in vigore, e fissando i termini e le norme dei procedimenti per la riscossione dei redditi e per l'applicazione dell'imposta. »

Come la Camera vede quest'articolo di legge soddisfa pienamente al desiderio dell'onorevole Alippi, il quale, coll'articolo di legge da lui proposto, dà facoltà al Governo di compilare, coordinare e raccogliere in un unico testo le leggi e i decreti relativi alla tassa sui redditi di ricchezza mobile. Se la Camera l'accettasse sarebbe una spesa non indifferente portata a carico dello Stato, senza alcuna plausibile ragione, non potendosi ritenere necessario il coordinamento delle leggi e decreti che concernono la ricchezza mobile, quando esso già dev'essere fatto per disposizione di altra legge. Questa spesa adunque si rinnoverebbe pei 12 articoli testè votati. Ciò non può

essere negli intendimenti dell'onorevole Alippi, per cui spero che, persuaso da queste considerazioni non vorrà insistere nella sua proposta.

**ALIPPI.** Se quello che chiedo è stato fatto, io non ho ragione d'insistere. Ma se la disposizione, della quale ha fatto cenno l'onorevole Pissavini, non fosse mai stata tradotta in atto, siccome io dubito, la mia proposta servirà almeno di eccitamento al Ministero perchè ne curi l'esecuzione.

**CORBETTA, relatore.** Io credo di poter tranquillare l'onorevole Alippi dicendo che l'articolo testè citato dall'onorevole Pissavini della legge 11 agosto 1870 ha avuto piena esecuzione nel regolamento 25 agosto 1870, e vede bene che non si tratterebbe che di questi 11 articoli, per cui non mi pare che ne valga la pena.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Michelini aveva chiesto di parlare, ma dal momento che l'onorevole Alippi ritira il suo articolo, non è più il caso di darle la parola.

Rimane dunque l'articolo 13.

« La presente legge andrà in attività il giorno... »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io pregherei la Commissione a voler ritirare quest'articolo.

La legge va in attività secondo quanto è ordinato nelle disposizioni preliminari al Codice civile.

**PRESIDENTE.** Aderisce la Commissione ?

**CORBETTA, relatore.** Aderisce.

**PRESIDENTE.** Prima di addentrarsi nella discussione della legge, cioè del titolo relativo alla tassa sul macinato, avverto la Camera che alle sei precise metterò in votazione a scrutinio segreto questo titolo stato già approvato per alzata e seduta.

**MANTELLINI, relatore generale.** La legge !

**PRESIDENTE.** Il titolo che implica la legge relativa alla tassa di ricchezza mobile.

#### PRESENTAZIONE DI UN DECRETO.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ho l'onore di annunziare alla Camera che, Sua Maestà si è degnata di nominare il deputato Casalini, segretario generale al Ministero delle finanze, a commissario regio per sostenere davanti al Parlamento la discussione del progetto di legge relativo alle modificazioni alla legge sulla tassa del macinato.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo decreto.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A MODIFICAZIONI SULLA TASSA DEL MACINATO.**

(V. Stampato n° 29 - Titolo II)

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il titolo II del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla tassa del macinato.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Accetto, salve alcune riserve di modificazioni che domanderò nel corso della discussione.

**PRESIDENTE.** Do adunque lettura dell'articolo 1:

« La tariffa dell'articolo 1 della legge 7 luglio 1868, n° 4490, è modificata come segue:

« Grano al quintale, lire 2.

« Granturco, segala, avena ed orzo, lire 1. »

In quest'articolo è primo iscritto l'onorevole Torrigiani.

**TORRIGIANI.** Siccome io sono iscritto per parlare in favore sulla proposta dell'articolo 1 della Commissione e poichè ho visto che sono diversi gli iscritti, pregherei l'onorevole presidente di alternare dando la parola ad un oratore che parli contro.

**PRESIDENTE.** La ringrazio del suggerimento che mi dà di alternare.

**SORRENTINO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Non le posso dare la parola. Vi sono altri iscritti.

**SORRENTINO.** Ma io vorrei pregare l'onorevole Torrigiani a cedermi la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Torrigiani ha dichiarato che mantiene il suo turno per parlare in favore e desidera che si dia facoltà di parlare a qualcheduno che parli contro.

**SORRENTINO.** Siccome io parlo contro...

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Mascilli.

**MASCILLI.** Io vi rinunzio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mascilli avendo rinunciato alla facoltà di parlare, debbo ora darla all'onorevole Branca.

**BRANCA.** Io la cedo all'onorevole Sorrentino.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sorrentino, ha facoltà di parlare.

**SORRENTINO.** Trovo necessario di dichiarare anzi tutto che io non approvo la tassa del macinato, ma una volta che questa tassa esiste il mio concetto è che debba fruttare allo Stato il più che sia possibile, e che per farla fruttare si spenda il meno che si può.

Partendo da questo concetto, cioè che tanto la

tassa del macinato, quanto qualunque altra tassa si debba esercitare collo scopo di non farla riuscire vessatoria, ma nel tempo stesso che faccia entrare nelle casse dello Stato il maggior danaro che si possa raccogliere con poca spesa di esazione, ho esaminato i provvedimenti che dall'onorevole ministro sono stati presentati alla Camera con gli emendamenti che sono stati introdotti dalla Commissione. Dopo questo esame, ho potuto rilevare che il mio concetto non c'è, non è soddisfatto il mio desiderio. Trovo che la tassa del macinato colle modificazioni che si vogliono ora introdurre, lungi di farla fruttare oltre i 64, o 67 milioni che sono stati preveduti negli ultimi bilanci, lungi dal fare un passo innanzi, ne farebbe anzi alcuni indietro, e credo di poter dimostrare, se la Camera mi accorda un momento di attenzione, che nel controprogetto che ho avuto l'onore di sottoporle, si raggiunge lo scopo che mi prefiggo, quello cioè di fare entrare più denaro nelle casse dello Stato, di recare meno aggravio ai contribuenti e portare minor dispendio per l'applicazione della tassa stessa.

Comincio dai due punti che debbo esaminare: 1° sulla materia tassabile; 2° sul modo di esercitare la tassa.

Per la parte che riguarda la materia tassabile, io ho creduto di riproporre una disposizione, su cui si è già molto discusso allorchè si trattò altra volta del macinato, quella cioè che estende la tassa alla pilatura del riso. Questo sarebbe un altro elemento tassabile, il quale può far entrare altri quattro o cinque milioni nelle casse dello Stato, e sarebbe altresì ingiustizia l'eccettuarlo. È inutile che io riproduca qui tutte le ragioni addotte altra volta; tutti sappiamo come sia avvenuto che il riso fosse scartato allora. Ma non è probabile che sia per accadere così anche oggi, quando si viene perfino a proporre la nullità degli atti per rinsanguare le troppo esauste finanze dello Stato. Fra le materie alimentari che sono tassabili, io trovo che il riso ne costituisce, per dir così, la parte aristocratica, poichè un quintale di riso vale più del grano, ed assai più degli altri generi al grano inferiori; quindi parmi che sarebbe molto mal fatto che, mentre il povero paga l'orzo ed il granturco, il signore, il quale ordinariamente consuma il riso, non debba pagare nulla. Quest'uso del riso non è limitato soltanto a coloro che lo mangiano, ma si estende a tanti altri bisogni della vita, della classe più agiata, la quale può benissimo pagare per questo due lire al quintale.

Non mi intrattengo di più sopra questo argomento, perchè credo che basti accennarlo; è que-

stione soltanto di giustizia e nello stesso tempo è ancora una necessità per lo Stato. Io quindi mi rivolgo a far le mie osservazioni sul progetto di legge quale è presentato.

Ho detto poc'anzi che le modifiche portate alla tassa del macinato, lungi dal farla progredire in quanto al prodotto, non farà altro che diminuirne l'entrata.

Diffatti che cosa si propone? Si propongono nuovi mezzi, altri succedanei, dirò così, ai modi di accertamento di questa tassa.

Abbiamo il contatore, ma il contatore non basta. Ecco ciò che si dice adesso dal Ministero e si ripete dalla Commissione: ci vogliono altri strumenti meccanici, ci vuole un misuratore, un pesatore, un saggiatore ed uno stacciatore.

Noi questa tassa la riduciamo non più a tassa di macinato, ma mi pare che si possa meglio dirla una tassa meccanica. Siccome si debbono fare esperienze e prove, si hanno tutti i problemi della meccanica.

Non c'è chi possa aver dimenticato quanto si è detto pro e contro il contatore: pure allorché questo strumento è giunto ad una certa perfezione, quando questo strumento funziona per quella parte che può funzionare, cioè nel contare i giri perfettamente, quando con questo mezzo si è ottenuto dopo tanti stenti, dopo tanti denari perduti, tanti tormenti apportati ai contribuenti, si è arrivati finalmente a farlo entrare quasi nelle abitudini del mugnaio, ci si viene a proporre altri strumenti meccanici che non si sa che cosa siano e che cosa valgono. Il Ministero non crede d'essere sicuro dell'applicazione di questi strumenti, la Commissione è dello stesso avviso, i rapporti che abbiamo intorno ad essi sono altrettanto incerti. Intanto si pretende che la Camera dia facoltà al ministro di poterli adoperare; di modo che esso possa farne quell'applicazione che meglio crede, senza che noi sapessimo quali saranno le conseguenze che produrrà quest'applicazione.

Voi ricordate le difficoltà che si sono incontrate per rendere applicabile il contatore. Oramai siamo al quinto anno della tassa del macinato, e queste difficoltà non si possono dire addirittura allontanate.

Permettereste voi che si facessero nuove prove, nuovi esperimenti, e che andasse ancora perduta una gran parte della tassa?

Si, una gran parte della tassa del passato è andata perduta per la difficoltà di applicare il contatore.

Ora, volete voi mettere in opera altri quattro nuovi congegni? Volete dare al Governo piena fa-

coltà di adoperare in un punto il misuratore, in un altro il contatore, ed il saggiatore e lo stacciatore, in un altro l'agente finanziario ed in un altro l'appalto? Voi ben vedete che al contatore meccanico che vi è ora, aggiungendo altri quattro strumenti e congegni, il Ministero delle finanze diventerà una vera officina meccanica, uno stabilimento metallurgico. Io non so davvero che cosa potrebbe divenire questo Ministero con la facoltà illimitata di poter applicare quel congegno che vuole. D'altronde non bisogna dissimularsi che gravi spese si sono fatte per l'applicazione del contatore.

Ora considerate quante altre spese si dovrebbero fare per l'applicazione di tutti questi altri congegni. Voi avete uditi i lamenti che sorsero per l'applicazione del contatore: quanto non dovranno essere maggiori questi lamenti quando si venga ad applicare quattro altri nuovi strumenti!

Sarebbe dunque prudenza il dare al Governo la facoltà di poter applicare questi altri nuovi mezzi senza avere la convinzione che siano buoni?

Chi di voi ha questa coscienza?

Potrei assicurare che non la abbia nemmeno l'onorevole Casalini. Io dico ancora che non solo nessuno l'ha, ma per mia convinzione sta che non potrà mai averla nessuno, perchè sono intimamente convinto che nè misuratore, nè pesatore possano mai essere strumenti atti a raggiungere la verità e la giustezza della tassa, cioè a misurare, a pesare esattamente.

Certamente che di questo non c'è prova da addurre quando non abbiamo qui in mezzo all'emiciclo i suddetti strumenti, quando non vi è in Roma uno dei molini dove si possa andare a vederli funzionare, abbiamo solo relazioni le quali si sono fatte; ma, io ripeto, anche queste relazioni sono incerte, e l'ultima che ci è pervenuta è quella dell'onorevole Casalini, segretario generale del Ministero delle finanze, nelle conclusioni della quale è detto:

« Gli esperimenti fatti nei mesi scorsi non giunsero ancora a risolvere questo problema. Nella lettera 3 gennaio 1874, allegata alla relazione della onorevole Commissione della Camera, sono esposti i risultati ottenuti, e le difficoltà che rimangono; nulla potrei aggiungere ad essa. I nuovi modelli di misuratore e pesatore che si stavano costruendo furono compiuti, ed il misuratore fu già applicato ad un mulino, ma i primi esperimenti fatti in questi giorni non corrisposero all'aspettazione, perchè la nuova disposizione delle parti mostrò inconvenienti, cui l'autore sta studiando di ovviare.

« Il pesatore fu consegnato appena da pochi

giorni e sarà subito sperimentato; il nuovo misuratore, studiato dal commendatore Giorgini, non è ancora finito. L'amministrazione proseguirà a dedicare tutte le sue cure a riuscire, e se il Parlamento le accorderà di poter applicare un instrumento di misura diretto a liquidare la tassa nei mulini, entrerà francamente in questa via, lieta che, oltre il giudizio spesso discordante degl'inventori e dell'amministrazione ve ne sia un terzo, quello dei contribuenti, e una sentenza più autorevole di tutti i giudizi, il fatto. »

Queste sono le parole dell'onorevole Casalini, il quale nell'animo suo non può avere, come diceva, la certezza che questo stromento possa sostituirsi a contatore.

Ora io ho letto ancora che fin dal 1868 si parlava di un misuratore, e dal 1868 son passati sei anni e questo misuratore non si è trovato.

Io credo che non ci sarà un deputato solo che voglia dare una facoltà simile al Governo. Mettiamo il caso che domani si voglia applicare su larga scala uno di questi strumenti; cominceranno da capo tutte quelle noie, tutte quelle molestie che ciascun esercente ha dovuto sopportare per l'applicazione del contatore.

Un'altra considerazione.

Se pel contatore si è dovuto spendere tanto danaro per applicarlo al palo della macina, ora che con questo misuratore o pesatore si vuole raggiungere un altro scopo, questo congegno deve essere attaccato non più al palo del palmento, ma alla tramoggia: ciò è evidente. Or fermate un poco la vostra attenzione su questo fatto e considerate quante nuove difficoltà s'incontreranno, quante frodi, quanti contrasti e lamenti non sorgeranno. E intanto chi è che paga le spese di tutto questo? Paga l'erario dello Stato, perchè il prodotto della tassa, che oggi bene o male si raggiunge col contatore, sarà assai minore per l'incertezza che necessariamente nasce nell'applicazione del nuovo strumento. Aggiungete poi la spesa maggiore che vi porta l'applicazione di questi strumenti, i quali non si ottengono per nulla; bisogna pagarli, bisogna pagare chi ne fa l'invenzione, pagare chi li fabbrica, e poi spendere per nuovi operai e nuovi ingegneri e rinnovare le tramogge.

Vedete adunque che voi vi ingolfate in una spesa tale, che alla fine del 1874 o 1875 vi troverete ad avere perduto molto per avere voluto fare questa innovazione.

Io invece ho creduto e credo che si possa avere un risultato sicuro coll'accettare uno solo dei nuovi provvedimenti che il ministro propone.

Il ministro vi ha detto: voglio provare il misuratore, voglio provare il pesatore, e poi aggiunge il saggiatore e lo stacciatore, per vedere la qualità dei cereali che si macinano, e per giunta vuole l'agente finanziario e in ultimo luogo l'appalto.

Ho dimostrato quanto sia pericoloso il sistema degli strumenti meccanici; ora parlerò degli altri due mezzi.

Rimane l'agente finanziario, rimane l'appalto.

In quanto all'appalto, comincio da questo, io debbo dichiarare che ha fatto cattiva prova, tuttochè l'onorevole segretario generale dica averla fatta buona.

Come si è praticato questo appalto?

Si è bandito l'incanto sopra una quota, sopra quella quota che l'amministrazione delle finanze ha creduto di stabilire per un dato mulino, e che il mugnaio non ha potuto accettare.

Poniamo, per esempio, che al mulino *B* l'agente finanziario abbia intimata la quota di 10 centesimi; il mugnaio, vista la quota di 10 centesimi, ha detto: io non posso accettare questa quota. L'agente finanziario dalla sua parte ha detto: quando voi non siete nel caso di accettare questa quota, io appalto la tassa; e diffatti ha appaltato la tassa, contro il mugnaio. Si è appaltata la tassa con incanto pubblico, ma con un sottinteso però, e qui richiamo l'attenzione dell'onorevole Casalini, il quale nella sua relazione ha fatto una nota speciale. Il sottinteso era questo. Si è detto ad una persona confidente, un compare dell'ufficio del macinato: guardate, si aprono gl'incanti pel mulino *B* sulla quota, poniamo, di 10 centesimi per 100 giri; andate a concorrere, perchè sebbene la quota sia esagerata, 15 giorni dopo che avrete preso l'appalto ve la ribasseremo.

Questo è quello che si è verificato, e questo è ancora quello che ho raccolto dalla stessa relazione dell'onorevole Casalini.

È un sistema questo che io veramente non saprei qualificare, perchè il povero mugnaio è posto in questa dura condizione: o accettare una quota impossibile, oppure mettersi un padrone nel proprio mulino.

Io non so se sono giunto a spiegare nettamente la mia idea.

L'agente finanziario, il Governo, chiunque fosse, non doveva ammettere dopo quindici giorni il ribasso della quota a favore di colui che è rimasto aggiudicatario all'asta pubblica. Questa non è un'azione lecita, perchè voi avete espropriato il mugnaio col domandargli una quota impossibile, ed avete allontanato dall'incanto pubblico tanto il



mugnaio, quanto qualunque altro concorrente, essendo chiaro che quella quota poteva accettarla solo colui che aveva la promessa vostra che si sarebbe ribassata.

Eppure si dice che questo sistema ha fruttato molto.

Io non so se su questo punto mi potrà negare i fatti l'onorevole Casalini, ma i fatti sono così. E se non ho mal capito, nella sua relazione c'è qualche cosa che li accenna.

« Il mutato sistema di macinazione portò alla revisione delle quote a carico dell'appaltatore. All'incanto si aveva dovuto porre quote determinate nelle condizioni allora seguite dall'industria di produrre la maggiore quantità di farina col minor numero di giri. Nel corso dell'appalto le quote si dovettero determinare nelle nuove condizioni di produrre la maggior quantità di farina colla minore forza. La quota media scese quindi a centesimi 3 62, mentre avrebbe dovuto essere di centesimi 8 50 col sistema precedente. »

Io vorrei aver sott'occhio questi dati, cioè quanto produceva col primo sistema e quanto ha prodotto realmente col secondo; e poi vorrei esaminare quali furono le conseguenze per i mulini, dove si sono fatte queste pratiche.

Ma neanche l'onorevole Casalini trova buono e conducente il sistema dell'appalto. Egli dice che questo sistema non si può applicare sopra larga scala; è ciò che ha scritto nella sua relazione.

Scartati dunque i nuovi strumenti meccanici per conto mio, scartato l'appalto su larga scala per conto del Ministero, che cosa rimane? Rimane quello che dovrebbe rimanere e che io vi ho proposto.

Noi abbiamo due soli mezzi accettabili, sperimentati. Abbiamo da un lato il contatore meccanico, abbiamo dall'altro il sistema romano, tutti e due provati. Ora io dico: facciamo un connubio tra il sistema romano e il sistema del contatore. Sono due mezzi che si completano l'uno coll'altro. Col sistema romano voi avete l'agente finanziario, agente finanziario che vi si propone ancora con questo progetto di legge; col sistema del contatore avete l'antico sistema, il quale vige tuttora e che bene o male ha dato dei risultati.

Esaminiamo praticamente questa mia proposta di maritare il contatore vivente al contatore meccanico. Nei mulini dov'era possibile è stato già applicato il contatore meccanico; ora, quando saremo alla rinnovazione delle quote io faccio questo caso: o l'ingegnere del macinato notificherà al mugnaio una quota giusta oppure una quota inesatta. Se è

giusta, il mugnaio deve accettarla, perchè, se non l'accettasse, si vedrebbe addosso un agente finanziario, senza togliersi la molestia del contatore meccanico, quantunque questo contasse solo nell'interesse del Governo. Posto il mugnaio in questa condizione, sarebbe egli matto di respingere la quota giusta? Quale sarebbe il suo tornaconto nel preferire l'agente finanziario quando ci è il contatore meccanico che controlla anche le frodi dell'agente finanziario? Non avrebbe il mugnaio speranza alcuna di corrompere l'agente finanziario, quindi nessun solletico alla frode.

Se poi la quota fosse ingiusta ed inesatta, il mugnaio in questo caso, senza rompersi la testa col fare giudizi e litigi, dimanderebbe il contatore vivente come una garanzia contro la esorbitanza degli agenti di finanza. Nè il Governo potrebbe trovare ingiusto questo ripiego, perchè è evidente che il mugnaio non si appiglierebbe a questo partito di domandare l'agente finanziario, senza essere convinto dell'errore e della esorbitanza della quota. Ed il Governo in questo caso non avrebbe a dolersi di altro che del suo ingegnere che avrebbe mal calcolato la quota. Insomma con quel provvedimento si ha la giustizia per tutti, e solo con la giustizia si può ottenere il facile pagamento della imposta.

Ripeto che la frode col mio progetto si rende assai difficile, per la semplice ragione che vi è doppio controllo e che, se si può corrompere il contatore vivente, che è di carne, non si corrompe il contatore meccanico, che è di ferro.

• Infine io ho aggiunto che nei casi di frode del mugnaio, quando il controllo è fatto dal solo contatore meccanico, il Governo può aggiungere il contatore vivente.

Si potrà opporre a tutto ciò che col mio sistema vi sarà un gran numero di agenti finanziari e che in essi si possono trovare dei frodatori.

A questo rispondo che frodatori ci sono ora e ci saranno sempre. Però se lasciate il congegno meccanico al mulino, non per determinare la tassa, ma per vostro controllo, all'agente finanziario non potrà nemmeno venire in pensiero di mettersi d'accordo col mugnaio per frodare il Governo. Quindi col riunire il contatore meccanico ed il contatore umano, aggiungete una certa perfezione a questo sistema d'esazione, in guisa che la tassa dal prodotto di 64 milioni che ora gitta, dovrà gradatamente salire ad una somma maggiore e proporzionata a quella che si ottiene dalla provincia di Roma.

Questa provincia, la quale novera 700,000 abitanti, dà un prodotto tale che, fatta la proporzione per tutta l'Italia, il macinato dovrebbe produrre

100 milioni. Invece ne produce 64 lordi e col vostro sistema ne produrrà di meno e più lordi ancora.

Ma col mio sistema si ottengono altri vantaggi e più preziosi. Io taglio corto con i giudizi peritali e con tutte le liti che ne conseguono. Sapete quanto ha speso il Governo per le liti del 1873? Circa 400,000 lire. Or calcolate quante ne hanno spese i mugnai; certo più del Governo. E la noia, i dispiaceri, la perplessità che producono queste liti, il malcontento che generano contro il Governo? Sono cose da farne gran conto. L'esercizio dei mulini è una vera industria; ora l'industria ed il commercio amano la pace e si sviluppano con la pace e l'industriante preferisce di pagare un tanto di più, purchè sia tranquillo.

Col vostro nuovo progetto voi non solo mantenete le liti presenti, ma accrescete i disturbi quando volete applicare i nuovi congegni meccanici. Nè ciò basta: voi create una nuova magistratura, una magistratura tecnica, la più mostruosa che si possa immaginare. Voi volete affidare ad un collegio di periti nominati principalmente dal Governo il giudizio sulle quote del mulino. Voi date al solo prefetto la facoltà di accettare o rigettare il reclamo contro la quota, e, quando il prefetto sarà stato buono al segno da accettare il reclamo, questo reclamo è giudicato da chi? Dagli stessi periti che giudicarono la prima volta. Voi non ammettete ricorso ai tribunali che per i soli casi di nullità e di violazione di legge. Vi può essere cosa più mostruosa di questa? Dov'è più l'articolo dello Statuto che garantisce ai cittadini di non essere giudicati che dai tribunali ordinari? Ma non avete voi abolito il contenzioso finanziario? E volete ora creare una magistratura nuova affatto eccezionale, tutta a danno dei cittadini e della giustizia?

Ciò dimostra la fallacia del vostro sistema, dimostra come non possiate esigere la tassa senza ricorrere a mezzi violenti e strani.

L'argomento più grave che si accampa contro l'agente finanziario è sempre il gran numero di questi agenti che occorrerebbero e la spesa. È argomento già spuntato quando avete l'esempio della provincia romana. Ma nel sistema misto di contatore meccanico e vivente che io vi propongo, questo argomento vale anche di meno in quantochè, rimanendo, per naturale piega delle cose, nella maggior parte dei mulini il contatore vivente, di agenti finanziari non vi sarà un gran numero. Sia pure il contrario.

Voi già avete un numero grandissimo di verificatori, ai quali date due lire al giorno e che all'occorrenza potrebbero servire come contatori viventi nei grandi mulini, e se a questi dovreste aggiungerne

altri, non vi sarà difficile trovarli: credo che al Ministero si trovino migliaia di domande. In quanto alla spesa, io osservo che il sistema romano costi lo stesso del sistema italiano.

Nella provincia di Roma si è ricavato un prodotto lordo nel 1873 di circa 2,700,000 lire in cifra tonda con una spesa di trecento e più mila lire di lordo; per l'istesso anno 1873 si è ricavato nel resto d'Italia la somma di 64 milioni lordi con la spesa di sette milioni e settecento mila lire circa. Ora trecento e più mila lire stanno a 2,700,000, come 7,700,000 stanno a 64 milioni. Insomma la spesa di percezione equivale alla nona parte della tassa tanto nel sistema romano, quanto nel sistema italiano. E se col rimanere anche il contatore per maggiore giustizia, comodo e controllo si potrà ravvisare una spesa maggiore; questa maggiore spesa scompare quando il mio sistema misto sia applicato con abilità e discrezione da parte degli agenti finanziari, perchè il contatore vivente non sarebbe applicato nelle identiche condizioni del sistema romano che richiede un personale più numeroso, al maggior numero di impiegati alla romana supplisce il contatore meccanico.

Ma sia pure che costi qualche cosa di più, il certo è che col sistema romano applicato a tutta Italia si dovrebbe ottenere un prodotto non minore di 100 milioni, mentre che col vostro sistema italiano ne ottenete appena 64. E se vorrete applicare anche il pesatore, il misuratore, il saggiatore e lo stacciatore, ne otterrete anche di meno, senza considerare la maggiore spesa che necessariamente deriva dallo acquisto e dall'applicazione di questi nuovi congegni meccanici.

Conchiudo col farvi notare che in questa questione io mi trovo più conservatore del Ministero.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sorrentino ha sviluppato il suo controprogetto; sicchè la questione vuol essere messa in questi termini: se la Camera intende di dare la preferenza al progetto dell'onorevole Sorrentino o a quello del Ministero.

Parmi che la votazione debba essere complessiva, a meno che l'onorevole Sorrentino non voglia limitarsi ad emendare l'articolo 1, poichè non vi fa che un'aggiunta.

**SORRENTINO.** Io sostengo tutto il mio progetto.

**PRESIDENTE.** Dunque la questione deve essere messa in questi termini: se la Camera vuol dare la preferenza al controprogetto dell'onorevole Sorrentino o a quello concordato dalla Commissione e dal Ministero.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Il discorso dell'onore-

vole Sorrentino si compone di due parti. Nella prima parte egli ha svolto il suo controprogetto; nella seconda è entrato a proporre una riunione del sistema romano con quello in vigore nelle altre parti del regno.

Lasciando trattare la seconda parte dal commissario regio, mi limiterò alla prima, perchè la prima è veramente sostanziale.

Ringrazio anzitutto l'onorevole Sorrentino di avermi suggerito un nuovo cespite sul quale si può applicare la tassa. Egli mi suggerisce la brillatura del riso.

In verità più volte è stato riflettuto a questo argomento. Il riso costituisce un cibo proprio anche delle classi agiate, e quindi, per un sentimento di giustizia, dovrebbe anch'esso venire sottoposto a tassa. Non abbiamo però alcun dato ufficiale sulla produzione del riso. Alcuni vorrebbero far ascendere questa produzione a 1,200,000 quintali. Di questa quantità, una parte grandissima, anzi la massima parte, va fuori dello Stato. Sebbene non abbia qui le statistiche commerciali, perchè non prevedeva questa proposta, pure credo che siano circa 700 mila i quintali di riso che emigrano dall'Italia. Ora, quanto produrrebbe la tassa progettata dall'onorevole Sorrentino, supposto che tutta fosse pagata, e che non accadesse quello che accade per il macinato?

Facciamo un'ipotesi larghissima. Sopra 1,200,000 quintali di riso, a lire 2 il quintale, si ha 2,400,000 lire. Da queste 2,400,000 lire sono da detrarre le spese che si farebbero per la riscossione della tassa. Sono anche a detrarsi le somme da restituirsi per l'esportazione, perchè l'onorevole Sorrentino vorrà, ne sono certo, applicare all'esportazione del riso il trattamento stabilito per l'esportazione delle farine.

Ora, supponendo che escano 700 mila quintali di riso, tale parendo sia la media di 10 anni, si dovrebbero restituire 1,400,000 lire. Non resterebbe dunque che un milione solo, supposto, ben inteso, che tutto il riso pagasse la tassa. Ma facciamo un'altra ipotesi. Supponiamo che una parte del riso che si pila venga sottratta alla tassa. In tal caso, siccome per il riso che si esporta la tassa è certamente restituita, così potrebbe avvenire che il Governo fosse obbligato a restituire, non dirò di più, ma poco meno di quello che ha riscosso. Io non voglio affermare tutte queste cose, come se fossero assolute, ma di esse si deve pur tener conto per non avere poi delle disillusioni.

Se l'onorevole Sorrentino vuole che io assuma l'impegno di raccogliere tutti i dati su questa ma-

teria, se desidera che li presenti anche in questa stessa Sessione, io non mi ci oppongo. Ma se egli vuole sostituire oggi, *hic et nunc*, il suo progetto al nostro, io sono obbligato a pregare la Camera a non volervi acconsentire.

In sostanza, gli studi che fin qui sono stati fatti, consigliarono a non estendere la tassa alla pilatura del riso più per ragioni finanziarie che per ragioni economiche, temendosi che la tassa producesse poco, e potesse dar luogo ad un *drawback*, ad una restituzione troppo grande della tassa stessa.

Io ripeto che non ho difficoltà di fare ricerche, di raccogliere tutti i dati possibili e di portarli alla Camera prima della fine della Sessione. Se da questi dati apparirà che l'erario possa ricavare da questa tassa un provento sensibile e tale che valga la pena di sopportare le spese del suo impianto e della sua applicazione, io non avrò difficoltà a rendermene proponente. Ma, qualora le cose fossero come appaiono oggi, sono sicuro che lo stesso onorevole Sorrentino non vorrebbe per poche centinaia di mila lire creare un nuovo congegno d'impiegati e dare origine ad una tassa che produrrebbe poco, quando fosse perfettamente riscossa, e che correrebbe il pericolo di dare nulla quando facilmente potesse essere frodata.

Ecco le ragioni per le quali pregherei l'onorevole Sorrentino a limitarsi a prendere atto delle mie dichiarazioni e a persuadersi che fra un mese circa presenterò alla Camera una relazione corredata di tutti i dati necessari per poter prendere una decisione con cognizione di causa, mentre oggi si dovrebbe procedere affatto alla cieca.

Quanto alla seconda parte, risponderà l'onorevole commissario regio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sorrentino propone l'insieme del suo progetto come un controprogetto; mi pare però che prima di entrare in questa discussione è necessario che sia sviluppata la sua controproposta, perchè la Camera si pronuncii meglio.

La Commissione respinge questo controprogetto.

**MARAZIO, relatore.** La proposta dell'onorevole Sorrentino ha due parti affatto distinte l'una dall'altra. Nella prima l'onorevole Sorrentino introduce una tassa sulla pilatura del riso; nella seconda dà facoltà al mugnaio di domandare l'agente finanziario quante volte non accetta la quota fissa. La prima trova sede nell'articolo primo; la seconda ha il suo luogo appropriato all'articolo 3.

Affinchè la discussione non si complichì e non si protragga inutilmente, a me parrebbe opportuno che l'onorevole Sorrentino consentisse a discutere la prima parte della sua proposta all'articolo 1 come

emendamento e quindi la seconda la introducesse all'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole relatore. Se l'onorevole Sorrentino non avesse che una disposizione speciale assoluta da contrapporre all'articolo 3, allora sarebbe la sua una osservazione giustissima; ma l'onorevole Sorrentino propone un insieme di disposizioni che modificano nel complesso tutto il progetto della Commissione.

Dunque, quanto all'articolo 1, ella ha perfettamente ragione; non si tratta che di modificare l'articolo medesimo; ma quanto agli altri articoli proposti dall'onorevole Sorrentino, formerebbero un sistema che si discosta da quello della Commissione.

Quindi è meglio che sia messo ai voti tutto il controprogetto.

**SORRENTINO.** Io sono perfettamente nell'ordine delle idee dell'onorevole presidente.

Si può staccare l'articolo 1 da tutto il resto...

**PRESIDENTE.** Perfettamente.

**SORRENTINO...** perchè l'articolo 1 può stare da sè. Quanto al resto è un vero controprogetto, non c'è che dire; e qui vorrei rispondere due parole all'onorevole Minghetti.

Egli ha detto di voler studiare questa materia. In Italia si studia sempre, e si continua a studiare, ma dopo avere studiato, io credo che saremo allo stesso punto a cui siamo adesso.

Dati precisi non li abbiamo; di statistiche in Italia non c'è idea; quindi non c'è modo di conoscere la verità: si possono qua e là raccapizzare dei dati.

Fin dall'anno 1868 si calcolava sopra una cifra di due milioni e più. Ora, se fin da quell'epoca si calcolava su questa cifra, io credo che valga la pena d'accettare la mia proposta, poichè allora non si otterranno meno di quattro milioni di lire.

Questi sono i dati possibili che ho potuto raccogliere.

Il Ministero ha mezzi maggiori; ma dico che sin d'allora era riconosciuto che si poteva ottenere questo prodotto di quattro o cinque milioni.

Io credo quindi che senza perplessità si dovrebbe accettare questa proposta, tanto più quando si viene avanti col proporre certe pillole che sono davvero molto ostiche.

Del resto, se il ministro vuol studiare la materia, oppure se esso respinge questa mia proposta, io terrò conto di questa sua condotta quando verremo ad esaminare gli altri provvedimenti.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non posso accettare l'ultima frase dell'onorevole Sorrentino, che cioè

egli terrà conto della mia condotta per gli altri provvedimenti.

Ripeto che, qualora mi fosse provato che la tassa sulla pilatura del riso darà quattro o cinque milioni, non solo non avrei difficoltà ad accettarla, ma me ne farei io stesso il proponente. Io dubito però assai che si possa avere questo provento. Temo che l'onorevole Sorrentino abbia fatto da un lato il calcolo della produzione e della brillatura del riso, e non abbia calcolato dall'altro l'esportazione. Ora, se per l'esportazione si deve restituire la tassa, come si fa per le farine e come mi pare giusto, in questo caso è a temersi che la restituzione ci porti via la massima parte del prodotto ottenuto dalla tassa.

Io non intendo di rifiutare affatto il dono che mi vuol fare l'onorevole Sorrentino. Lo prego solo ad avere la pazienza di aspettare che io abbia dei calcoli alquanto esatti da contrapporre a quelli dell'onorevole Capellari, tanto per la produzione quanto per la esportazione, onde vedere se sia veramente possibile di ottenere i tre, quattro o cinque milioni che mi vengono promessi.

**SORRENTINO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Perdoni, onorevole Sorrentino, la parola spetterebbe prima all'onorevole Mussi. Se ella ritira la sua aggiunta...

**SORRENTINO.** Non farò che una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ma intanto ella mantiene la sua proposta?

**SORRENTINO.** No, non la mantengo, ossia la mantengo con questa dichiarazione.

In quanto all'articolo 1 che riguarda il riso, accetto la dichiarazione del ministro che entro questa Sessione presenterà una relazione in proposito.

Voleva poi rispondere una parola ad un argomento che pareva una grande ragione pel signor ministro, ed a me non pare tale, cioè a dire che noi non calcoliamo l'esportazione, perchè si potrebbe dire lo stesso anche del grano e degli altri cereali di cui c'è molta esportazione. Però è certo che riso se ne mangia in Italia, e molto.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Sorrentino mantiene la sua proposta su tutti gli articoli, meno che sull'articolo 1.

**SORRENTINO.** In quanto al riso...

**PRESIDENTE.** Su questo accetta la proposta del ministro.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ed io porterò la relazione fra breve.

**PRESIDENTE.** Innanzitutto c'è l'onorevole Torrigiani iscritto; desidera parlare subito?

**TORRIGIANI.** Siccome l'onorevole Sorrentino non ha fatto opposizione all'articolo 1, io non farei che

ripetere quanto esprime benissimo la Commissione ; in conseguenza aspetterò che qualcuno parli contro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Landuzzi.

**LANDUZZI.** Rinunzio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Allis non è presente.

L'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI.** Io mi era iscritto per parlare contro la proposta dell'onorevole Sorrentino, che tendeva ad estendere alla pilatura del riso bianco la legge sulla macinazione dei cereali. L'onorevole Sorrentino l'ha ritirata : cessa ogni ragione in me di parlare e rinuncio di buon grado alla parola.

**PRESIDENTE.** Sul riso ; me lo immaginavo. Anche l'onorevole Mussi intendeva di parlare sul riso ?

**MUSSI.** Appunto.

**PRESIDENTE.** Ora però la questione è scomparsa o per lo meno differita.

Dunque, onorevole Torrigiani, io le do la parola perchè non ci sono altri combattenti. (*Si ride*)

**TORRIGIANI.** L'onorevole presidente parla di combattenti, ed io veramente non saprei come combattere. Io non posso che limitarmi a lodare tanto la Commissione per le sue proposte, quanto l'onorevole ministro per avervi aderito.

**PRESIDENTE.** Dunque porrò ai voti l'articolo 1, e quindi rimarrà inteso che l'onorevole relatore o il commissario regio risponderanno all'onorevole Sorrentino in quella parte de suo controprogetto che verrebbe ad opporsi a tutto il rimanente del progetto della Commissione.

L'onorevole Di Masino ha facoltà di parlare.

**DI MASINO.** Prego il relatore della Commissione o l'onorevole commissario regio a volermi dare uno schiarimento.

Io non ho da fare proposte, però lo schiarimento che chiedo avrebbe certamente lo scopo di fare una proposta.

Tra le difficoltà che avvennero in talune provincie in rispetto all'applicazione della legge sulla tassa del macinato, ve ne ha una molto grave, ed è quella dei mescoli.

Vi sono alcune provincie nelle quali si usa seminare promiscuamente ; in alcune che io conosco si semina il grano e la segala uniti insieme. Ciò si fa dai contadini i quali ne usano con una certa larghezza per avere del pane in migliore qualità.

La questione dei mescoli venne recata al Senato, e richiamò l'attenzione dell'onorevole Scialoja, relatore, se ben mi appongo, della legge. E, se ben mi sovvegno, il ministro fin d'allora ebbe a dichiarare che nel regolamento per l'applicazione della tassa sul macinato avrebbe contemplato il caso e si avrebbe provveduto.

Diffatti, nell'articolo 2 del regolamento per l'applicazione della tassa sul macinato è così detto :

« Nei casi di mistura di diversi cereali, sarà applicata la tariffa secondo la materia prevalente in peso. Saranno considerate come una sola mistura i cereali compresi nello stesso articolo della tariffa ; nelle misture in cui siavi materia prevalente, si riterrà che prevalga quella di esse materie che va soggetta a maggiore tassa. »

Come ha udito la Camera, e, del resto, come i miei colleghi sapevano, le prescrizioni di questo articolo sono nette, sono precise e non ammettono dubbio.

Diffatti, in un comune di qualche considerazione, il sindaco ebbe a pubblicare un avviso per cui i contribuenti erano posti in avvertenza di dover corrispondere al mugnaio la sola tassa in ragione precisamente di una lira, trattandosi dei mescoli cui ho accennato, e ciò a termine delle prescrizioni del regolamento.

I contribuenti vi ottemperarono, portarono il genere al mulino, essi offrirono al mugnaio questo corrispettivo, e dal mugnaio venne accettato.

L'agente delle finanze entrò nel mulino, si accorse di queste promiscuità di lavoro ed inflisse una contravvenzione al mugnaio, ed inflisse la contravvenzione, perchè ha trovato che nel mescolo della segala vi era inclusa anche una quantità di grano.

Naturalmente il mugnaio si maravigliò di questo fatto, e la questione venne portata innanzi all'autorità finanziaria, la quale ebbe a dichiarare che l'articolo del regolamento che aveva valore tra i contribuenti non aveva valore tra mugnaio e finanza.

Il contrasto evidentemente è grave ; evidentemente non può esservi doppio senso nei termini del regolamento e la sua interpretazione. Io non lo comprendo, e con me non lo compresero coloro i quali furono nel grado di conoscere questo fatto ; e per conseguenza io prego l'onorevole relatore e l'onorevole commissario di volermi dichiarare se non sarebbe il caso di stabilire nell'articolo 1 della legge la tariffa da applicarsi ai mescoli, affinchè un contrasto di questa natura non abbia più a rinnovarsi.

Questa questione ha una certa importanza per le provincie che ho accennate, ha un'importanza sia per l'estensione della coltura di questi mescoli, sia per la natura stessa di questi generi promiscui, i quali non servono che ai contadini ed a coloro che consumano pane di seconda qualità. Si tratta di un miglioramento della loro condizione ; si tratta di un fatto che ha la sua radice nei tempi passati e di un

uso che si è sempre seguito. Quindi io prego l'onorevole relatore di volere nella sua spiegazione usare qualche indulgenza verso le classi dei coltivatori alle quali ho accennato.

CASALINI, *commissario regio*. L'inconveniente lamentato dall'onorevole Di Masino è uno di quei tanti che si manifestano, quando si applica una legge nuova affatto, della quale non si conosce l'effetto pratico, e che poi nella sua applicazione si vede che in qualche parte ha bisogno di essere corretta.

L'onorevole Di Masino ha accennato ad alcune dichiarazioni fatte in Senato, quando fu discussa la legge del 1868; ed è perfettamente esatto quello che egli ha detto; come è pure perfettamente esatto il testo dell'articolo 2 del regolamento del 1868, che egli ha letto; ma debbo osservare che dopo il regolamento del 1868 ne furono fatti parecchi altri man mano che si manifestava la necessità di provvedere ai singoli casi.

Viene in primo luogo il regolamento del 21 agosto 1870, il quale determina le norme, colle quali sarebbe stato concesso lo sgravio del 50 per cento ai mulini che si dedicavano alla macinazione del granturco e della segala. Il primo caso a cui ha dovuto provvedere, fu quello che non si approfittasse indebitamente dello sgravio per macinar grano invece di granturco: quindi doveva assolutamente escludere dal beneficio dello sgravio del 50 per cento quei mulini, nei quali si fosse trovata una quantità qualsiasi di grano.

Dopo il regolamento del 1870 venne quello del 1871 che prescrisse delle norme anche più severe, inquantochè la frode non era sufficientemente contenuta dalle disposizioni del regolamento precedente.

Ne nacque che per l'inconveniente accennato dall'onorevole Di Masino, i tribunali ritennero vigente il regolamento del 1868 nei rapporti fra mugnaio e consumatore, mentre invece ritennero che i rapporti fra il mugnaio e l'amministrazione fossero guidati dai regolamenti successivi. In poche parole ne veniva la conseguenza che il consumatore avrebbe dovuto pagare soltanto una tassa intermedia tra le due lire e una lira, e l'esercente avrebbe dovuto pagare le due lire. A questo inconveniente rimedia pienamente il progetto di legge presentato dal Ministero e accettato dalla Commissione, inquantochè, se l'onorevole Di Masino pone mente all'articolo 19, vede che tassativamente esso esclude la macinazione di qualsiasi quantità di grano nei palmenti che godono lo sgravio del 50 per cento.

Ne viene quindi la conseguenza che le miscele di grani diversi dovranno essere macinate sempre nei palmenti che pagano la tassa intiera quando contengano una quantità qualsiasi di grano, quindi la tassa da pagarsi sulle miscele dovrà essere quella di due lire, non più una tassa intermedia.

La conseguenza potrà sembrare dura all'onorevole Di Masino, ma lo prego di osservare che è una conseguenza inevitabile, e che non si può assolutamente ricorrere al sistema che egli accarezza di gravare quelle miscele di una tassa intermedia. La Camera deve pensare che una delle difficoltà maggiori imposte dalla legge del 1868 è quella della doppia tariffa, perchè le frodi che si esercitano dappertutto col macinare il grano nei palmenti destinati alla macinazione che gode lo sgravio del 50 per cento, sono quelle che diedero luogo alle più frequenti contravvenzioni.

Nella relazione pubblicata sul servizio del macinato vi è l'allegato delle frodi; la Camera può vedere quante sono le contravvenzioni di questo genere.

Bisogna che la Camera si persuada bene che se si vuol assicurare il beneficio di una tariffa mite ai cereali inferiori consumati dalla parte più povera della popolazione, bisogna che assolutamente si faccia una separazione completa del grano. Altrimenti non sarà mai possibile determinare quale sia la quantità della miscela, e con quali cautele possa l'amministrazione impedire che della concessione non venga abusato. Ne deriverebbe quindi, come inevitabile conseguenza, la necessità d'abolire la doppia tariffa, e d'assoggettare tutti i cereali alla tassa di due lire, ovvero di ribassare ad una lira la tassa di macinazione del grano, il che importerebbe per l'erario la perdita di 30 milioni, mentre nel primo caso le provincie dell'Italia settentrionale, che consumano in gran parte grano e segale, dovrebbero pagare una tassa doppia di quella che pagano ora. Vi sono nelle cose umane delle condizioni che s'impongono ed alle quali non giova cercare di sottrarsi, poichè allora tosto o tardi ci traggono inevitabilmente a conseguenze peggiori. Ora la conseguenza necessaria della misura accennata dall'onorevole Di Masino sarebbe quella di togliere la doppia tariffa.

DI MASINO. Ringrazio l'onorevole commissario regio delle spiegazioni che mi ha date, ma non posso dichiararmene soddisfatto, poichè la conclusione del suo discorso si è che i generi di qualità inferiore dovranno pagare la tassa stabilita pel grano, quando al grano sieno commisti. Non dico che egli sia nel torto quando invoca provvedimenti che valgano ad

assicurare l'esecuzione della legge, ma domando se non sia una troppo grave conseguenza della legge quella che obbliga gli abitanti di alcune provincie a rinunciare ad un loro sistema di coltivazione, ad un genere per loro necessario, se vogliono evitare una troppo grave tariffa.

**COMMISSARIO REGIO.** A questo articolo, come fu formulato, devo proporre una piccola aggiunta.

La Commissione propone di esentare dalla tassa i legumi secchi, le castagne e ogni altro cereale non indicato tassativamente nel secondo alinea dell'articolo primo: ci propone di assoggettare a tassa soltanto il grano, il granturco, la segala, l'avena e l'orzo.

Io non ho difficoltà di entrare in questa via, e già la Commissione ha citato che il Ministero accetta queste esenzioni che non hanno un'importanza fiscale essendo la perdita d'un prodotto minimo; ma questa esenzione ha poi una gravissima importanza amministrativa nel senso che bisogna bene vedere d'impedire le frodi, che della condizione che viene fatta non se ne servano i mugnai per macinare generi colpiti dalla tassa sui palmenti dei generi esenti.

Una dichiarazione lasciata così solo come formalità temo produrrebbe imbarazzi amministrativi, e prego quindi aggiungere una riserva, cioè, che la macinazione degli altri generi sarà sottoposta a discipline speciali da determinarsi per decreto reale.

**MARAZIO, relatore.** La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole commissario regio. È evidente che la Commissione, mentre ha voluto esimere questi cereali infimi dalla tassa, l'ha voluto perchè questa novità non faceva danno alla finanza, e d'altra parte giovava alle classi più povere del regno; d'altra parte, non può desiderare che questa esenzione sia causa maggiore di frodi; quindi la riserva che l'onorevole commissario ha formulato è accettata volentieri dalla Giunta.

**DELLA ROCCA. (Della Commissione)** Io credo che l'onorevole relatore abbia parlato in nome della maggioranza, non della totalità della Commissione, imperocchè io ammetto che si debbano prescrivere delle discipline per la macinazione degli altri generi non soggetti alla tassa di cui si discute, ma io non comprendo che si debba dare al Governo una facoltà illimitata di prescrivere con decreto regio le norme indispensabili per potersi eseguire la macinazione di che trattasi.

Queste abdicazioni incondizionate per parte del potere legislativo delle sue attribuzioni per inve-

stirne il potere esecutivo, per conto mio non le accetto nè punto nè poco. Che si voglia dire che si stabiliscano delle norme, delle prescrizioni speciali perchè non vi sia frode nella macinazione degli altri generi non soggetti a questa tassa, io lo ammetto; ma queste prescrizioni devono dettarsi dal Parlamento, le norme devono darsi dal potere legislativo. Io non trovo regolare che si lasci al potere esecutivo di stabilire tutte le norme, tutte le discipline che egli crede per la macinazione dei generi non soggetti a questa tassa. Per conseguenza, io, sebbene ultimo tra tutti, ho sentito il dovere di esprimere questa mia opinione, e non saprei acconciarmi al concetto espresso dall'onorevole relatore a nome della maggioranza della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare.

**MANTELLINI, relatore generale.** In realtà la maggioranza della Commissione ha dovuto aderire a questa proposta, la quale non è nuova. Prego l'onorevole mio amico e collega Della Rocca a richiamarsi un poco alla memoria le disposizioni degli articoli 4 e 5 di questo progetto di legge, nei quali pure si fa richiamo a regolamenti con cui si vanno a prescrivere norme senza le quali sarebbe impossibile l'andamento regolare della tassa. Noi ci troviamo in presenza di un fatto nuovo. La Commissione è lieta di avere proposto che alcuni cereali restino esenti dalla tassa del macinato, specialmente le castagne. Questa proposta venne accettata dal Ministero. Ma è chiaro che non si può permettere che, sotto il pretesto della macinazione delle castagne, in quei mulini si macini il grano, si macini il granturco. Bisogna difenderle queste finanze, bisogna proteggere la tassa del macinato, bisogna intercettare la via alle fraudolenti macinazioni; e quando il Ministero oggi viene a noi, e ci dice: sta bene, io accetto le proposte esenzioni, ma armatemi, datemi i modi senza i quali molto facilmente, sotto colore della macinazione delle castagne, si macinerebbe il grano, come si fa a non appagare queste legittime esigenze?

**TORRIGIANI.** Domando la parola.

**MANTELLINI, relatore generale.** Ecco quale è stato l'ordine delle considerazioni che hanno persuasa la maggioranza della Commissione, dolente in ciò di avere un dissidente solo, ma un dissidente stimabile, che pure ha rotta quella unanimità, in nome della quale l'onorevole Marazio credeva di parlare, cedendo ad un errore che egli aveva comune con me.

**TORRIGIANI.** Io sono perfettamente d'accordo che convenga dare delle facoltà all'amministrazione per impedire, fin che è possibile, la frode e il contrab-



bando. Io sono lieto, come ha detto l'onorevole Mantellini, che alcuni grani inferiori sieno stati esentati dalla tassa, e specialmente le castagne; e quando vedo che si possono contentare i contribuenti e le finanze, è troppo naturale che la contentezza sia grande, e si allarghi fin dove questo effetto salutare è ottenibile. Però io vorrei interrogare l'onorevole Commissione su qualche caso speciale, che credo meritevole di considerazione. Come sa l'onorevole collega Mantellini, in alcuni mulini che hanno un palmento, nei mulini specialmente di montagna, si macinano le castagne; ma là dentro bisogna anche andare qualche volta a macinare il grano. Ora sa l'onorevole regio commissario se nel dare la licenza ci sia altro modo, per evitare ogni frode, che impedire la macinazione del grano?

Questa sarebbe cosa immensamente grave, perchè quelle popolazioni che riescono a raccogliere un po' di grano nell'alta montagna, hanno anche la necessità assoluta di macinarlo in quello stesso mulino dove si macinano le castagne; perchè non potrebbero certamente, senza mezzi di trasporto, e spesso anche senza strade, andare in un altro e lontano mulino. Ora, siccome sono persuaso che, nel mettersi d'accordo con la Commissione, l'onorevole ministro e l'onorevole suo segretario generale avranno studiato tutti i casi, non sarebbe male di dare anche un poco di luce su questo argomento, che servirebbe non solo al caso che discutiamo, ma sarebbe anche una guarentigia per le popolazioni. Non so se mi sia spiegato abbastanza chiaro; del resto, desidererei molto che l'onorevole Casalini mi sapesse dire in qual modo si regolerà l'amministrazione per quei mulini dove, oltre alle castagne, avviene necessario macinare il grano.

**SORRENTINO.** Alle ragioni poc'anzi addotte dall'onorevole Torrigiani io aggiungo qualche cosa di più.

Se con questa nuova aggiunta, che intende introdurre il commissario regio, si vuol dare facoltà al Governo di prescrivere il modo onde tutte le materie che non sono soggette a tassa debbano essere molite, noi daremo un'esorbitante facoltà al Governo. Non basta che il Governo possa garantire a sè le frodi per le materie soggette a tassa, egli vuol andare ancora a mettere le mani sulle materie che non lo sono, come le castagne, lo zolfo, le fave e tante altre cose di questo genere.

Ora, quando con un decreto il Governo mettesse limiti, ostacoli alla macinazione di materie non soggette a tassa, nessun mugnaio vorrebbe accettare queste restrizioni; o quelle materie incontrando

difficoltà nella macinazione, si accrescerebbe il prezzo della molitura: ciò che equivarrebbe ad una nuova tassa indiretta senza utile dello Stato.

Perciò prego il commissario regio a non insistere su questa aggiunta.

**COMMISSARIO REGIO.** Io prego l'onorevole Sorrentino di calmare questa tetra immagine che ha davanti agli occhi.

**SORRENTINO.** Questa è la verità; a Roma non la si vede.

**COMMISSARIO REGIO.** Creda pure che l'amministrazione è più interessata di tutti gli altri a far gravare il meno che può la sua mano sui contribuenti, e che delle facilitazioni ne ha sempre usate. Io me ne appello a tutti i deputati di quelle provincie dove si consuma largamente l'orzo: dicano essi se l'amministrazione non ha sempre usato tutte le facilitazioni possibili, anche qualche volta interpretando largamente la legge nella sua applicazione, onde vedere di togliere le difficoltà che si manifestavano.

Rispondo anche all'onorevole Torrigiani. La macinazione delle castagne viene trattata con molta indulgenza da parte dell'amministrazione. Si cerca il modo di far andare avanti le cose senza creare maggiori difficoltà di quelle che non siano necessarie.

La macinazione delle castagne richiede una quantità di giri, ovvero di forza, come vuole, molto diversa, secondo il diverso stato in cui sono di essiccazione. Se siano mediocrementemente essiccate, si possono macinare con facilità, allora sta bene quella tariffa di un quarto del grano, e quindi la tassa viene a rispondere a circa 50 centesimi; ma se le castagne sono asciutte, si assicuri che domandano un numero di giri quasi eguale a quello del grano. Allora, invece di 50 centesimi, la tassa sarebbe di due lire.

Ma anche qui si sono usati dei temperamenti, come se ne sono usati per la macinazione dell'orzo. Creda pure che l'amministrazione, nel prescrivere le discipline necessarie ad impedire le frodi, cercherà d'intralcio il meno che sia possibile la libertà degli esercenti, e di non porre ostacoli a quello di cui le popolazioni hanno bisogno.

Io quindi prego la Camera di accettare l'aggiunta che ho avuto l'onore di proporre, aggiunta che io credo strettamente necessaria, e che ha un identico precedente nell'articolo 4 della legge del 1868, dove si è lasciata al Governo facoltà di determinare le norme per concedere lo sgravio del 50 per cento. Io credo che è impossibile determinarle a priori nella legge, prima di aver vedute in pratica le difficoltà

che possono sorgere. Bisogna determinarle per decreto, e poi si possono modificare man mano che se ne riconosce la necessità.

**TORRIGIANI.** Io ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole commissario regio delle sue spiegazioni; ma io mi aspettava anche una dichiarazione, ed è questa: siccome nei palmenti dove si macinano le castagne, non si può macinare il frumento, e per contro si possono macinare le castagne dove si macina il grano, ne segue che un contrabbando di questa natura non può esistere.

E se così è, io farei questa raccomandazione, cioè, che l'amministrazione operi in modo che diventino meno vessatorie che sia possibile tutte quelle discipline cui alluse l'onorevole commissario, anche per questa ragione, che c'è una tale distinzione nella natura delle cose, da poter esser abbastanza sicuri che, dove si macineranno le castagne, non potrà macinarsi il grano.

**PRESIDENTE.** Poichè è sorta opposizione intorno all'aggiunta proposta dal commissario regio, si procederà per divisione.

Porro anzitutto ai voti l'articolo 1 della Commissione, quindi l'aggiunta proposta dal commissario regio, ed accettata dalla Commissione:

« Art. 1. La tariffa dell'articolo 1 della legge 7 luglio 1868, n° 4490, è modificata come segue:

« Grano al quintale, lire 2.

« Granturco, segala, avena ed orzo, lire 1. »

**MANTELLINI, relatore generale.** Si deve dire: ed orzo di ogni specie.

**PRESIDENTE.** Si intende di ogni specie di orzo?

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti questa prima parte dell'articolo 1, aggiungendo alla parola *orzo* queste altre: *d'ogni specie*.

(È approvato.)

Ora viene la seguente aggiunta proposta dall'onorevole commissario regio:

« La macinazione degli altri generi, esenti da tassa, sarà soggetta a discipline speciali da determinarsi per regolamento da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato. »

Pongo ai voti questa seconda parte.

*Voci a sinistra.* La controprova!

(Dopo prova e controprova è ammessa.)

**PRESIDENTE.** Ora pongo ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(La Camera approva.)

Prego adesso l'onorevole relatore ed il commissario regio a voler rispondere circa al controprogetto dell'onorevole Sorrentino, sottratto l'articolo primo, poichè a questo ha rinunciato. E quindi la

Camera deciderà se intende di dare la precedenza al controprogetto dell'onorevole Sorrentino, oppure alla proposta della Commissione.

Gli altri articoli dell'onorevole Sorrentino sono contrapposti all'intero progetto della Commissione, poichè formerebbero un oggetto staccato. Cosicchè non ci sarà che un'unica votazione.

**MARAZIO, relatore.** La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Sorrentino. Ecco a cosa questa si riduce. Quante volte il mugnaio non vuole accettare la quota fissa, domanda l'agente finanziario, e l'amministrazione è tenuta di accertare e riscuotere la tassa per mezzo dell'agente finanziario. Conseguenza di questa proposta è d'introdurre due sistemi per l'accertamento e la riscossione della tassa, dei quali uno è la negazione dell'altro. Ora io credo che non ci sia amministrazione al mondo che possa addossarsi la responsabilità dell'applicazione di due sistemi che si contraddicono a vicenda. Nessuno può sapere quanti mugnai accetterebbero la quota fissa, e quanti la rifiuterebbero. Quale sarebbe la conclusione? L'amministrazione dovrebbe avere un personale costantemente a sua disposizione per accertare la tassa nei mulini in cui la quota fissa non fosse accettata dal mugnaio; quindi un'incertezza grandissima nell'applicazione della tassa, un doppio personale a carico dell'amministrazione; l'applicazione di due sistemi opposti, i quali non possono che nuocersi l'uno all'altro e spalancare la porta alla frode.

Se l'onorevole Sorrentino fosse venuto qui a proporre addirittura l'introduzione del sistema romano, lo intenderei, è un sistema che io stesso ho propugnato l'anno scorso, ma che non sono riuscito a far prevalere alla Camera. Ma non so come egli possa domandare all'amministrazione di applicare contemporaneamente due sistemi dei quali uno è in sua facoltà, l'altro interamente messo in balia del mugnaio: di questo passo si va all'anarchia, alla confusione, al *caos*. Si può esser partigiani dell'accertamento meccanico, come si può essere fautori della percezione diretta: ma non si possono volere due sistemi, dei quali uno esclude totalmente l'altro.

La proposta dell'onorevole Sorrentino non è nuova; è una proposta stata assai dibattuta dalla Commissione d'inchiesta, è una proposta che è stata difesa lungamente nella relazione di quella Commissione; ma io stesso, che era favorevole al sistema romano, non ho potuto accettarla, quantunque la riconoscessi ispirata da un alto sentimento di giustizia, e non l'ho potuta accettare perchè la credevo pericolosissima, e d'altronde nella mia convin-

zione, prima di tutto, c'era il bisogno di salvare la tassa.

Ecco il motivo per cui io non potrei accettare questa proposta anche a nome della maggioranza della Commissione.

L'onorevole Sorrentino diceva: ma badate che voi introducete altri sistemi, voi volete applicare un altro congegno meccanico, voi vi riserbate la facoltà di introdurre nel mulino l'agente finanziario; adunque applicate quattro sistemi.

Ma altro è, o signori, che l'amministrazione riservi a se stessa la facoltà di applicare due anziché uno di questi mezzi, altro è l'abbandonarli in balia interamente del mugnaio; c'è un abisso tra queste due mozioni. È evidente che l'amministrazione non userà contro se stessa delle facoltà che vuole riservate a se stessa. Essa ne userà con grande parsimonia dove, come, quando sia necessario. Quando si verrà all'articolo 3, io credo di poter dimostrare che queste facoltà concesse all'amministrazione lungi dal nuocere alla tassa, lungi dall'offendere il sentimento di giustizia che deve dominare nell'applicazione di qualunque imposta, queste facoltà non possono che condurre allo scopo che desideriamo tutti, cioè a dire che la tassa frutti quanto più può, e nel tempo stesso sia applicata con giustizia.

Queste considerazioni trattengono la Commissione dall'accettare la proposta dell'onorevole Sorrentino.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sorrentino.

**SORRENTINO.** La cedo all'onorevole Lovito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

**LOVITO.** L'onorevole Marazio relatore della Commissione ha perfettamente ragione. Egli respinge il controprogetto dell'onorevole Sorrentino, il quale vorrebbe fare, come diceva poco fa, un connubio tra il sistema del contatore e il sistema dell'agente diretto.

La ragione per la quale si oppone al controprogetto Sorrentino l'onorevole Marazio, è che ne nascerebbe una confusione, assai piccola in confronto di quella che scaturisce dall'articolo 3, che egli propugna; ed egli non può acconsentire alla confusione minore che genererebbe il sistema dell'onorevole Sorrentino.

Infatti l'articolo 3 che cosa fa? Dà al Governo la facoltà:

« Di applicare all'occhio della macina un congegno meccanico che segni il peso o il volume del cereale;

« Di riscuotere la tassa direttamente per mezzo di agenti finanziari; »

E ancora:

« D'appaltare la tassa. »

Come nascerebbe una confusione amministrativa nel sistema dell'onorevole Sorrentino e non ne nascerebbe nessuno nel sistema della Commissione? Debbo io pensare che l'onorevole Marazio abbia perfettamente dimenticato gli studi fatti per due anni nella Commissione del macinato?

Io mi fermo soltanto alla facoltà di appaltare la tassa, e mi fermo per un momento qui, appunto per confrontare il sistema dell'onorevole Sorrentino col sistema della Commissione.

Sappiamo oramai da documenti ufficiali ed anche dalle tavole grafiche annesse alla relazione compilata dall'onorevole commissario regio, che una quantità di provincie del regno d'Italia pagano questa tassa in una misura, e altre provincie la pagano in un'altra, e la differenza va da 3 lire a 1 75.

Colla facoltà che la Commissione consente al Governo di appaltare la tassa, manca il criterio che sarà la base dello appalto, se non si vuole prendere quello disugualissimo della percezione attuale. E in punto di confusione, guardate qual è quella che nasce dal sistema della Commissione.

Avrete il sistema dell'accertamento al quale non si può sfuggire, perchè già sono 40,000 i mulini ai quali il contatore non si può applicare, ve lo dice il commissario regio; vi sarebbero dei mulini i quali sarebbero retti col sistema del contatore, ce ne sarebbero altri che sarebbero appaltati, e l'appalto su che base sarebbe fatto? Onorevole Commissione, sulla base di che cosa sarebbe fatto questo appalto?

Sulla base dei dati che attualmente ci presenta l'onorevole commissario regio; di guisa che questo medesimo appalto fatto sulla base di tanta sproporzione che è la maggiore condanna del sistema con cui è riscossa questa tassa non farebbe altro che perpetuare l'attuale sperequazione. Ed intanto resteremmo con quattro sistemi: avremmo il sistema dell'accertamento il quale non finisce con gli espedienti della Commissione, avremmo il sistema del contatore, quello dell'agente finanziario e il sistema dell'appalto. Dunque la confusione è maggiore certamente nel sistema della Commissione che non sia in quello dell'onorevole Sorrentino, e per conto mio dichiaro che quando si tratta di fare il paragone tra la confusione amministrativa che genera il sistema della Commissione e quella assai minore che produrrebbe il sistema dell'onorevole Sorrentino, io credo che sarebbe conveniente all'amministrazione medesima di adottare quest'ultimo.

Per queste ragioni, io prego la Camera e prego anche l'onorevole commissario regio di volere ac-

cezzare che la discussione intervenga sul progetto dell'onorevole Sorrentino.

**COMMISSARIO REGIO.** L'onorevole Sorrentino nel difendere il suo progetto fece la critica naturalmente non solo del progetto, ma anche della condotta dell'amministrazione.

Mi è quindi necessario rispondere alcune cose tanto sul progetto dell'onorevole Sorrentino, quanto anche a giustificazione della condotta dell'amministrazione.

L'onorevole Sorrentino propone di fare, come egli dice, un connubio del contatore col sistema romano in quanto che non ha fede nella scoperta di un congegno di misura diretta; crede che l'appalto sia impossibile e quindi crede che siano da escludere affatto questi due termini.

Egli ha paura di quella magistratura eccezionale d'ingegneri, e non avendo fede nella determinazione delle quote fatte dagli ingegneri, non vede altro che mettersi d'accordo, il mugnaio coll'amministrazione, ovvero riscuotere direttamente la tassa col sistema romano.

L'onorevole Sorrentino ha toccato della difficoltà, che esiste realmente, di trovare un congegno a misura diretta che indichi esattamente la quantità dei cereali macinati, difficoltà che rimane, perchè da quattro o cinque anni si studia, e bisogna confessare che questo congegno non si è ancora trovato. Però l'onorevole Sorrentino ammetterà che qualche cosa si è già fatto, e che oggi si sono ottenuti dei risultati che cinque anni fa non si avevano: e se non si è ancora inventato uno strumento perfetto, tuttavia si ha almeno la lusinga di poterlo trovare.

Gli esperimenti fatti, ai quali egli ha accennato, effettivamente non hanno ancora risolte le difficoltà; vi è ancora qualche variazione sia nei coefficienti di peso, sia nei coefficienti di volume; vi è ancora la difficoltà dell'applicazione, a cui egli ha accennato, dicendo che bisogna modificare in altro modo: ma ad ogni modo l'amministrazione non ha difficoltà di chiedere l'autorizzazione di applicare uno di questi strumenti, quello che essa crederà più conveniente, e riscuotere direttamente la tassa.

Io credo che quando saremo arrivati, e spero di non essere lontani, ad avere uno strumento in condizioni abbastanza soddisfacenti, l'unico modo è di applicarlo per esperimento ad un mulino e riscuotere la tassa in base ai suoi risultati. Io non credo con questo di far danno al mugnaio, credo che non si correrà altro rischio che quello di compromettere la tassa di qualche palmento. E se il risultato fosse soddisfacente, come spero, varrebbe la pena di estenderne l'applicazione.

Quanto all'appalto, io debbo qui difendere l'amministrazione dagli appunti che le furono fatti dall'onorevole Sorrentino. Egli disse che gli appalti hanno fatta cattiva prova e che il modo con cui furono condotti, dimostra piuttosto una simulazione di appalto che un vero appalto. Non pronunciò la parola, ma disse che si prese dall'amministrazione un compare (parole testuali), e che il povero mugnaio si trovò preso col laccio alla gola, o accettare una quota enorme, impossibile, o vedersi chiuso il mulino.

Quanto al compare, non so qual legame l'onorevole Sorrentino abbia potuto mai scoprire fra quelli che assunsero l'appalto della tassa a Napoli e l'amministrazione; noi l'ignoriamo completamente; se egli ne ha sognato qualcuno è tutto frutto della sua immaginazione.

**SORRENTINO.** Domando la parola.

**COMMISSARIO REGIO.** Quanto al modo col quale l'amministrazione procedette, eccolo: fece l'asta, all'asta non si presentò nessuno, andò deserta; allora aprì trattative private con persone che avevano fatte delle offerte, e concluse il contratto con quattro appaltatori due in provincia di Napoli e due in provincia di Salerno.

L'amministrazione dovette effettivamente mettere all'asta la quota che aveva intimato al mugnaio, e dovette ciò fare per una ragione semplicissima, perchè cioè essa non intendeva punto escludere i mugnai dal concorso all'asta, anzi li ammise esplicitamente. Del resto, quand'anche avesse voluto escluderli essi potevano sempre andarvi con un prestanome.

Essa dovette quindi mettersi in condizione che se i mugnai avessero continuato a lavorare nel modo nel quale si erano messi negli anni precedenti, potesse riscuotere le due lire per quintale.

Forse la Camera non si saprà spiegare in che cosa consista questa benedetta difficoltà, questa benedetta questione del sistema di macinazione accennata dall'onorevole Sorrentino. Ecco: la quota fissa viene determinata per 100 giri di contatore, quindi secondo il numero maggiore o minore dei giri impiegati a macinare un quintale di grano, la quota che deve dare le due lire deve essere maggiore o minore. Questo è abbastanza chiaro e tutti l'intendono.

Se il direttore di un mulino distribuisce la sua forza sopra un certo numero di palmenti, in modo che ogni palmento non abbia, per esempio, che quattro cavalli-vapore, produce ad ogni 100 giri una certa quantità di farina, quindi la quota deve essere determinata in questa ipotesi, cioè che la

forza intiera di cui dispone il motore sia distribuita sopra un certo numero di palmenti. Se invece il direttore del mulino mette in moto un numero minore di palmenti, e concentra la forza sopra questo numero minore, allora ciaschedun palmento è animato da una forza maggiore, quindi l'alimentazione del palmento viene fatta più abbondante, e ad ogni 100 giri di macina viene prodotta una quantità maggiore, quindi la quota per 100 giri di macina bisogna che sia maggiore. Quando non vi era tassa di macinato, i mugnai macinavano liberi, liberissimi, e potevano soddisfare alle condizioni industriali del problema, potevano cioè produrre la maggior quantità di farina colla forza di cui potevano disporre.

Invece, quando s'introdusse e si riscosse la tassa di macinato in base alle indicazioni del contatore, cercarono di risparmiare sul numero dei giri. Avevano inteso una cosa, del resto abbastanza facile ad intendersi, avevano inteso che collo stesso numero di giri del contatore si poteva fare un lavoro maggiore, concentrando la forza sopra un numero minore di palmenti. Ne venne la necessità di dovere ogni anno fare la revisione delle quote, poichè si era verificato, come è accennato nella relazione di quest'anno ed anche nelle relazioni precedenti, che coll'estendersi il numero dei palmenti forniti di contatore il numero dei giri diminuiva.

Consultando l'ultima tavola grafica, si vede che la curva dei giri non procede parallelamente alla curva dei contatori, ma che è in progressione molto minore. Ciò dimostra il fatto generale della diminuzione dei giri, il cui fattore principale è il concentramento della forza sopra pochi palmenti. Ciò posto, intende la Camera che l'amministrazione, nel fare ogni anno la revisione ordinaria delle quote, dovette in ogni singolo mulino stabilire la quota che corrispondeva al lavoro che il mulino faceva nell'anno precedente.

Dai verbali delle verificazioni che si fanno ogni settimana, ed anche più frequentemente, risulta il numero di macine messe in moto in ogni mulino, e quindi la distribuzione della forza, la quale tendeva sempre a concentrarsi sopra un numero minore di palmenti, per diminuire il numero dei giri.

Quando invece il mugnaio fu disinteressato dal numero dei giri, allora capisce subito la Camera che doveva di risalto rifare indietro tutto il cammino che aveva fatto negli anni precedenti, e la diminuzione successiva nel numero dei giri doveva cessare repentinamente per ritornare da capo al sistema antico, anche senza che venisse un altro elemento, cioè la lotta che doveva inevitabilmente

sorgere fra mugnaio e appaltatore. E siccome era il mugnaio quello che aveva in mano il modo di combattere l'appaltatore che doveva pagare su ogni cento giri la tassa, potendo il mugnaio moltiplicare a volontà sua indipendentemente dall'appaltatore questo numero di giri, l'appaltatore che andava nel mulino come agente delle finanze, era a discrezione del mugnaio.

Ecco le vere condizioni.

Ma anche senza questa lotta, la sola posizione naturale del problema era tale da fare variare il numero dei giri nella macinazione, e si capiva *a priori*, e si assicurò l'onorevole Sorrentino che l'amministrazione lo capiva tanto bene che non aveva applicato mai l'appalto, e che quando credette doverlo fare fu quello il punto su cui si mise più a meditare per risolverlo.

La posizione naturale del problema era questa. La macinazione col contatore non più a carico del mugnaio portava di ritornare il problema qual era prima che vi fosse tassa sul macinato, la massima produzione di farina colla minima quantità di forza; quindi l'amministrazione doveva pensare al modo con cui evitare ciò che rendeva impossibile l'appalto, perchè non era possibile trovare un uomo che si andasse a mettere a discrezione di chi poteva rovinarlo in quindici giorni.

Perchè dunque l'amministrazione appaltò la tassa?

Veramente è una cosa molto delicata; nella relazione è già detto; ma dal momento che è sollevata la questione, bisogna pure accennarne i sommi capi.

La provincia di Napoli, mentre tutte le altre provincie andavano via aumentando la tassa, invece ogni anno pagava una tassa minore; la quota per abitante della provincia di Napoli andava scemando tanto che, se guardano nell'elenco della classificazione delle provincie, troveranno che Napoli è andata al sessantatreesimo posto, cioè una delle ultime, mentre invece è la provincia che ha la popolazione più condensata di tutte, che consuma una grande quantità di farine, di cereali, per l'uso delle paste che produce sopra vasta scala, e che esporta sia all'estero che nelle altre provincie italiane, in quantità ragguardevole. Quindi se vi è provincia che avrebbe dovuto produrre più di tutte, questa è la provincia di Napoli; ed invece di produrre di più, ogni anno produsse di meno, finchè quest'anno andò alla coda.

Quando venne la nuova amministrazione, essa dovette occuparsi necessariamente di questo fatto grave e pensare al rimedio. Ben consultata la legge, non se ne trovava che uno, l'appalto.

L'amministrazione aveva intimato ogni anno, ed anche nell'anno corrente, le quote che essa credeva. Gli esercenti le avevano rifiutate, avevano provocate le perizie fatte dagli ingegneri nominati dal presidente del tribunale. Queste perizie avevano ridotte le quote ad un terzo, ad un quarto di quanto era stato intimato: le perizie fatte nei gradi successivi avevano anche esse determinate quote bassissime.

L'amministrazione aveva cercato di persuadere che i propri criteri erano esatti, e non vi riuscì. Quindi non vi era altro che, od adattarsi ad accettare quelle quote, ovvero appaltare la tassa.

L'onorevole Sorrentino dice che l'appalto non è riuscito. Veramente a pagina 25 è esposto il risultato ottenuto dall'appalto. Nel primo trimestre (perchè non sono che pochi mesi), nel primo trimestre 1874 furono riscosse 373,000 lire nei mulini appaltati; mentre invece negli stessi mulini nell'anno precedente erano state riscosse 180,000 lire; quindi la differenza in più fu di 193,000 lire, ossia il 106 per cento...

**CAPONE.** (*Della Commissione*) Quanto di netto è rimasto all'erario?

**COMMISSARIO REGIO...** quindi interessava nella provincia di Napoli di rialzare la tassa.

L'amministrazione non aveva che un solo mezzo, ed era quello dell'appalto. Una grave difficoltà era quella che si sapeva prima, che sarebbe stato mutato col sistema di macinatura; bisognava quindi studiare il modo di poter render possibile l'appalto, ed ovviare a questa difficoltà. L'articolo 3 legge del 1868 stabilisce che la quota di cui all'articolo precedente, sarà stabilita mediante convenzione tra il mugnaio e l'amministrazione.

Il sistema di macinatura è uno dei tre elementi che devono servire a determinare la quota; e all'amministrazione parve che mutando il sistema di macinazione si dovesse mutare la quota, e si dovesse, secondo l'ultimo capoverso dello stesso articolo, fare la revisione straordinaria (come si fa sempre nei rapporti tra il mugnaio e l'amministrazione), e ne venne la conseguenza che la quota media da 850 che era da principio discese a 362.

L'onorevole Sorrentino disse che desiderava vedere un po' il dettaglio. Davvero che non aveva che da aprire l'allegato 22, ed avrebbe veduto, mulino per mulino, il numero dei giri, le quote fisse in centesimi, la media dei giri dei mulini, ecc. Là ci sono tutte le indicazioni; non so che cosa si possa desiderare di più. Credo che l'amministrazione si sia messa colle carte in mano davanti al Parlamento per farsi giudicare.

L'onorevole Capone domanda quanto di netto rimase all'amministrazione. La cifra precisa io non la saprei dire per ora; se desidera, potrò dirgliela domani. Ma non dissimulo che la spesa fu gravissima; lo dissi fino nella stessa relazione.

L'amministrazione si trovava ad avere l'articolo 3 della legge del 1868, che dava facoltà di appaltare. Poi nè la legge del 1868, nè le successive, sospettarono mai che si avesse a far uso di questa facoltà, non determinarono nessuna disciplina; niente affatto.

I comuni che riscuotono il dazio-consumo nei mulini, hanno il regolamento del dazio-consumo, possono chiudere le porte, finestre, ecc., tutto ciò che occorre per riscuotere il loro dazio-consumo.

Lo Stato, per riscuotere il suo macinato, non ha che una facoltà, che pareva quasi platonica: un articolo di legge e null'altro.

Allora si è dovuto, per attivare l'idea, prendere tutte le precauzioni possibili, cercando degli agenti sui quali poter fare pieno assegnamento e moltiplicandoli quanto era necessario. Quindi si dovette stabilire che l'appaltatore dovesse prendere gli agenti che la finanza gli avrebbe dati, agenti sui quali poter contare, scelti con tutta cura in tutte le provincie italiane e in numero sufficiente. Non mi ricordo ora il numero esatto, ma mi pare che fossero quaranta o cinquanta per otto o dieci mulini nei dintorni di Napoli.

Non ricordo ora la cifra precisa; forse la potrò dire domani. Certo la spesa fu grave. Ma si assicuri però la Camera che, davanti all'aumento del 106 per cento, la spesa, per quanto grave, è nulla, perchè l'amministrazione aveva una spesa ordinaria molto forte, e così la spesa straordinaria dell'appalto fu ad una aliquota bassa. Ad ogni modo potrò dire quanto fu.

Quanto poi a quell'enormità delle quote che accennava l'onorevole Sorrentino, erano tanto poco enormi quelle quote, che uno dei mulini che ha per l'amministrazione la storia più dolorosa accettò precisamente la quota che gli era stata proposta quando arrivò a persuadersi che era inutile ogni opposizione contro l'appalto. Accettò la quota dell'amministrazione, e non ci ha perduto, sebbene, mentre era stata dai periti determinata la quota di due centesimi, abbia poi, dopo l'appalto, accettato dieci centesimi.

Credo che le poche cose che ho detto dimostrino che l'esperimento dell'appalto fatto a Napoli è abbastanza giustificato e non credo di dover insistere di più.

Ora dirò delle proposte che sono state fatte dal-

l'onorevole Sorrentino. La differenza sostanziale tra le proposte dell'onorevole Sorrentino e quelle fatte dal Governo ed accettate e modificate dalla Commissione, come ha detto benissimo l'onorevole relatore, consiste in ciò, che il Governo domandava la facoltà di potere in certi casi riscuotere la tassa cogli agenti finanziari, e l'onorevole Sorrentino invece vuole questa riscossione obbligatoria. Quindi mentre il Governo vuole la facoltà di farlo o non farlo, l'onorevole Sorrentino lascia la facoltà al mugnaio, e mette l'amministrazione nella necessità di subire la scelta del mugnaio.

**SORRENTINO.** Non è esatto.

**COMMISSARIO REGIO.** Egli è assolutamente impossibile che l'amministrazione si pieghi a questa condizione. Quando la Camera volesse entrare in questa via, io credo che l'amministrazione, piuttosto di seguirla, dovrebbe ritirare la legge, perchè per quanto siano gravi gl'inconvenienti attuali, non converrebbe mai di sostituirvi quest'altro. È impossibile che l'amministrazione voglia mettersi in tutta Italia in questa condizione di dovere o cercare in certe occorrenze per le piazze degli agenti qualsiasi, o di subire la quota che il mugnaio verrà a proporre. Invece del risultato che spera l'onorevole Sorrentino, di fare cioè che il mugnaio accetti la quota dell'amministrazione, avverrebbe tutto l'opposto. Sapendo il mugnaio che l'amministrazione non ha i mezzi di riscuotere la tassa, rifiuterà la quota proposta, per ridurre l'amministrazione ad una transazione e ad accettare quella qualunque quota che egli vuole, piuttosto che andare in cerca di cotesti agenti. Questo sarebbe precisamente un mettere l'imposta alla discrezione dei mugnai. Se l'onorevole Sorrentino vuole arrivare a questo risultato, certo l'amministrazione non può seguirlo.

È inutile che io venga a difendere man mano le singole disposizioni che sono contenute nel progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole commissario regio, ora la questione è limitata se si debba dare la precedenza o no al progetto dell'onorevole Sorrentino; quando la Camera non entrasse in questa discussione, allora si potrà naturalmente venire alle proposte della Commissione.

Ma al momento, siccome ha dato le ragioni, per le quali respinge la proposta dell'onorevole Sorrentino, mi pare che si possa venir subito a votare sulla questione della precedenza.

**SORRENTINO.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Ma non è il caso: ella ha già parlato, ha parlato il ministro, ha parlato il relatore della Commissione, la Camera deve quindi deliberare se

intende o no di dare la precedenza alla sua proposta; e quando la Camera decidesse di dare la precedenza, naturalmente si aprirà la discussione sul controprogetto articolo per articolo. Ora la Camera deve deliberare sulla questione di massima.

**NICOTERRA.** Ho domandato la parola per uno schiarimento.

**SORRENTINO.** Perchè la Camera vegga se le convenga meglio di discutere il progetto della Commissione o del Ministero, o il mio, bisogna che sia ben chiarita.

**PRESIDENTE.** Prima bisogna che la Camera deliberi se vuol aprire una discussione.

**SORRENTINO.** Bisogna che io risponda al commissario regio, onde si chiarisca qual è l'utilità vera della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Permetta, io interrogherò la Camera se vuol aprire una discussione.

L'onorevole Nicoterra ha facoltà di parlare per uno schiarimento.

**NICOTERRA.** L'onorevole commissario regio ha parlato dei mulini di Salerno, ed io mi era proposto di presentare questa questione alla Camera.

Ho qui sott'occhio le cifre esatte. Tempo addietro presentai una domanda della società dei mulini di Salerno all'onorevole ministro delle finanze, ed egli ebbe la cortesia di rispondermi e di comunicarmi le osservazioni dell'amministrazione. Mi autorizzò pure a parlare coll'intendente di finanza di Salerno, e coll'ingegnere dell'ufficio tecnico. Volli io stesso verificare se i reclami dei mugnai erano esatti; mi portai a Salerno ed ebbi a rilevare quello che ora espongo alla Camera.

La società dei mulini di Salerno non è di semplici speculatori, sono delle persone rispettabilissime, che non sono certamente capaci di commettere una frode. Tutti pagano un largo censo. Sono dei proprietari rispettabilissimi, e non fanno una speculazione come tutti gli speculatori di questo genere. Hanno impiantato a Salerno uno stabilimento che meriterebbe di essere incoraggiato dal Governo, poichè produce delle farine che possono fare la concorrenza alle farine che vengono da Parigi.

Ebbene, la finanza voleva imporre la quota fissa a quei mulini di lire 6 60, e la società offriva invece 4 centesimi. Allora il Governo, non credendo alla dichiarazione della società la quale, sebbene chiesse al Governo di mandare a spese sue l'ingegnere Perazzi, o qualunque altro ingegnere, e si offrisse di consegnare in mano all'ingegnere lo stabilimento per fare gli esperimenti, il Governo credette di appaltare la tassa.

Io nulla dico contro l'appaltatore, e molto meno



metto in dubbio la condotta del Governo, in quanto ad intelligenze coll'appaltatore. Quale è però il risultato che si è ottenuto? La finanza dello Stato, dal 21 dicembre 1873 al 31 marzo 1874, ha introitato 13,931 lire e 92 centesimi, sopra 8954 quintali di grano introdotti nei mulini. Se si fosse accettata l'offerta della società il Governo avrebbe introitato lire 17,990 60; il che costituisce la differenza in meno per le finanze di lire 4058 68.

Volli chiedere all'intendente di finanza di Salerno se ciò che si riscuote adesso, col sistema dell'appalto, corrisponde ai quattro centesimi offerti dai mugnai, e l'intendente di Salerno, consultato l'ingegnere e l'ufficio tecnico, ebbe a rispondermi che adesso si introita meno di tre centesimi. Io ho i calcoli per dimostrare all'onorevole commissario regio come quello che egli ha affermato, se è vero per la provincia di Napoli, non è assolutamente vero per la provincia di Salerno.

Ho parlato di Salerno, ma parlo anche di Vietri. Sa l'onorevole commissario regio cosa è accaduto a Vietri?

Un mugnaio ha fatto questa piccola speculazione, ha preso l'appalto di tutti i mulini di Vietri, accettando la quota del Governo, e poi ha chiuso tutti gli altri mulini, ed ha tenuto aperto solamente il suo, ed ha chiesto per questo la revisione della quota.

E qui cade a proposito di rilevare che il Governo nel capitolato di appalto, che ho letto alla intendenza di Salerno, fra le altre condizioni ha messa questa, cioè che l'appaltatore ogni quindici giorni può domandare la revisione della quota.

L'appaltatore accetta la quota dell'ufficio tecnico e, dopo quindici giorni, domanda la prima revisione, dopo altri quindici giorni ne domanda una seconda ed a forza di revisioni arriva a questo risultato che da 6 60 la quota si riduce a 2 81.

Domando: vale la pena produrre tante perturbazioni per ottenere questo risultato?

E sa l'onorevole commissario regio che perturbazione si è prodotta a Salerno?

Vi sono già due processi. Informato io dei fatti che erano accaduti, sui quali non voglio fermarmi perchè pende un giudizio, e non voglio pregiudicare l'azione dei magistrati; sebbene potrei chiedere conto al Governo delle daghe sguainate e messe alla gola di pacifici cittadini unicamente perchè non si voleva lasciar pesare la farina sulla quale si erano pagate le due lire a quintale di grano all'introduzione nei mulini del grano. In sulle prime aveva sospettato che quegli inconvenienti nascessero per effetto di troppo zelo dell'appaltatore, ma do-

vetti subito convincermi che l'appaltatore non vi entrava nè punto nè poco. La colpa invece è tutta del Governo che dà quelle istruzioni.

L'appaltatore, secondo il Governo, ha il diritto di riscuotere la tassa sul grano che si introduce nei molini, e di pesare poi le farine quando sortono dal molino.

Secondo il più volgare criterio, quando il mugnaio paga la tassa all'introduzione del grano nel molino dovrebbe essere immune da ogni altra molestia; il mugnaio, dopo di avere pagato, dovrebbe essere padrone di macinare, di non macinare ed anche di bruciare il grano. Ma no; si pretende che il mugnaio, quando esporta la farina dal molino, debba sottoporsi a tutti i capricci, a tutte le vessazioni.

In certo modo si vuole arrivare a questo risultato. Si lascia intendere, se non si dice chiaramente al mugnaio: se non volete essere vessato, avete un modo semplicissimo: accettate la quota di 6 e 60.

Ma voi, signori, dice il mugnaio di Salerno, ma voi, signori, non la riscuotete la tassa di 6 e 60, voi non riscuotete neppure la tassa di 4 centesimi. L'amministrazione risponde: accettate la quota imposta dall'ufficio tecnico, e non avrete più molestie.

*(Il commissario regio sorride.)*

Io non credo che queste siano cose da provocare il riso, credo invece che meritano di essere prese molto sul serio. Se l'onorevole Casalini si volesse dare la pena di esaminare egli stesso questa questione, io sono sicuro che non riderebbe più... *(Bravo!)*

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotera, si riservi di parlare sugli altri articoli. Adesso si tratta della precedenza da dare al controprogetto dell'onorevole Sorrentino o a quello della Commissione, altrimenti faremo una confusione...

**NICOTERA.** Perdoni, siccome l'onorevole Casalini ha parlato...

**PRESIDENTE.** Sì, ma potrà rispondere sugli altri articoli; adesso votiamo sulla questione della precedenza. Quindi la Camera ritiene che si deve venire alla votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge già votato per alzata e seduta.

**NICOTERA.** Mi arrendo alla volontà del presidente, tanto più che ho detto la maggior parte delle cose che voleva dire, e le più essenziali.

**PRESIDENTE.** Me ne era accorto.

**COMMISSARIO REGIO.** Bisogna che preghi l'onorevole presidente a permettermi che io risponda immediatamente qualche parola all'onorevole Nicotera.

Io ammiro l'abilità dell'onorevole Nicotera, con la quale ha voluto produrre l'effetto che desiderava sulla Camera, ma l'onorevole Nicotera avrebbe di-

strutto tutto il suo effetto se avesse fatto soltanto un facilissimo confronto fra il numero dei giri di oggi e il numero dei giri d'allora.

**NICOTERA.** L'ho qui.

**COMMISSARIO REGIO.** Questo resoconto è stampato, perchè l'amministrazione, come ho detto, si è posta con le carte in mano davanti al Parlamento. Ebbene, il mulino a cui allude l'onorevole Nicotera nel primo trimestre del 1874 fece 495 mila centinaia di giri, mentre nel 1873 ne fece soltanto 149 mila, quindi durante l'appalto ne fece più del triplo.

**NICOTERA.** Domando la parola per una rettificazione.

**COMMISSARIO REGIO.** Domando ora all'onorevole Nicotera se un numero triplo di giri debba pagare lo stesso come un terzo di giri. Se egli è persuaso di ciò, allora l'amministrazione ha fatto malissimo ad abbassare la quota da 6 60 a 2 81, che è oggi in vigore e come è stampato. Se invece egli crede che fare tre giri o farne uno non è la stessa cosa, allora non abbiamo torto noi.

**NICOTERA.** L'onorevole Casalini prima di citare quei dati avrebbe dovuto essere informato dall'amministrazione di un altro fatto, ed allora avrebbe saputo che la diversità dipende da questo, cioè che la turbine dello stabilimento l'anno scorso era guasta.

**COMMISSARIO REGIO.** L'anno precedente.

**NICOTERA.** Parlo dell'anno precedente.

**COMMISSARIO REGIO.** L'anno precedente ancora.

**NICOTERA.** Ora vi è una turbine nuova.

*(Segni negativi dell'onorevole commissario regio.)*

Prego l'onorevole Casalini di non far segni di diniego: parlo di cosa che ho verificata io stesso e non ammetto contestazioni.

La società di Salerno ha tolta la turbine e ne ha messa una nuova che ha il doppio della forza di quella che vi era precedentemente; inoltre prima si lavorava con due soli palmenti, e adesso si lavora con quattro palmenti. Veda la Camera che le differenze dell'onorevole Casalini dipendono non da frode del mugnaio, ma dalla forza maggiore della turbine.

L'onorevole Casalini faccia quello che ho fatto io, verifichi personalmente, ed allora venga qui a dare il suo giudizio.

Ripeto, quando vi sono dei mugnai che dicono, mandate a nostre spese il migliore dei vostri ingegneri a verificare, e fin da ora vi dichiariamo che accettiamo la quota che questo ingegnere constaterà, allora, onorevole Casalini, non si ha il diritto di porre in dubbio le affermazioni dei mugnai.

**COMMISSARIO REGIO.** L'amministrazione è vera-

mente dispiacente di essere costretta a porre in dubbio le asserzioni dell'onorevole Nicotera...

**NICOTERA.** Fucilate allora i mugnai.

**COMMISSARIO REGIO.** Siccome il mugnaio ha contestato la quota che la finanza riteneva equa, perchè era stata calcolata da ingegneri, che, quantunque non avessero certamente l'autorità dell'onorevole mio amico Perazzi, che io stimo grandemente, erano però due giovani distinti e competentissimi, si è sempre litigato, ed essendo sempre stata condannata in prima, in seconda ed in terza istanza, l'amministrazione non ha avuto altro mezzo che di dire: se non accettate di pagare la tassa, me la prendo io.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sorrentino, ella ha domandato la parola per una dichiarazione, ma, come vede, la Camera desidera di venire ai voti.

**SORRENTINO.** La mia dichiarazione è questa: che, prima che si decida sopra l'accettazione del mio progetto o dell'altro, importa che io risponda alle osservazioni che furono fatte contro il mio progetto, credo che mi si debbano concedere almeno dieci minuti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sorrentino, ella ha già parlato due volte ed ha avuto campo di rispondere a tutte le osservazioni fatte contro il suo progetto.

Prego la Camera di fare attenzione.

L'onorevole Sorrentino ha presentato una serie di articoli, i quali egli contrappone al progetto della Commissione come controprogetto, in questo senso che egli vorrebbe che si prendesse a base della discussione il controprogetto da lui presentato e non il progetto della Commissione.

Io dunque interrogo la Camera, se intende di dare la precedenza nella discussione al controprogetto dell'onorevole Sorrentino.

*(Dopo prova e controprova, la Camera delibera negativamente.)*

Prima di passare alla votazione per scrutinio segreto, comunico alla Camera una domanda d'interrogazione stata testè presentata e sottoscritta dagli onorevoli Corte e Perrone:

« I sottoscritti desiderano d'interrogare l'onorevole ministro della guerra, circa la voce che corre che il Ministero della guerra intenda di affidare alla marina la direzione della difesa delle coste. »

Prego l'onorevole ministro della guerra di dire se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**RICOTTI, ministro per la guerra.** Risponderò domani in principio di seduta se la Camera crede.

**PRESIDENTE.** Onorevole Corte, ella intende che il ministro è pronto a rispondere domani al principio

della seduta all'interrogazione che ella e l'onorevole Perrone intendono rivolgergli.

**CORTE.** Sta bene. La ringrazio.

**PRESIDENTE.** Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge già stato approvato per alzata e seduta, relativo alle disposizioni per la tassa sulla ricchezza mobile.

*(Si procede all'appello nominale.)*

Risultamento della votazione.

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	162
Voti contrari . . . . .	96

*(La Camera approva.)*

La seduta è levata alle 6 20.

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari :

- b) Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato ;
- c) Abolizione della franchigia postale ;
- d) Tassa sul traffico dei titoli di Borsa ;
- e) Tassa sul prodotto del movimento ferroviario a piccola velocità ;
- f) Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra ;
- g) Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria ;
- h) Dazio di statistica ;
- i) Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia ;
- l) Inefficacia giuridica degli atti non registrati ;
- m) Avocazione allo Stato dei quindici centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati ;
- n) Modificazione della legge sui pesi e sulle misure.